



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Indizione procedura di gara: “Materiale per neurochirurgia”, n. gara 8383193.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento	Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"* laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la *"razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione"*, il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito in legge n. 108 in data 29 luglio 2021;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 *"Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie"*;
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"* e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 15 ottobre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia e il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- il Titolo III del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"* e ss.mm.ii.;
- la l.r. 11 marzo 2008, n. 5 recante la disciplina delle attività contrattuali regionali;
- il regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 *"Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)"* e ss.mm.ii.
- la l.r. 25 novembre 2009, n. 56 *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- la l.r. 26 marzo 2002, n. 15 e la l.r. 12 novembre 2014, n. 34 *"Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria"*;
- la l.r. 29 dicembre 2020 n. 34 *"Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 - 2023"*;
- la l.r. 29 dicembre 2020 n. 33 *"Legge di stabilità per la Regione Liguria per l'anno finanziario 2021"*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-

procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;

- *la deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 12 febbraio 2021, recante: "Parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi dirigenziali";*
- *la deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 26/03/2021 recante tra l'altro ulteriore "Parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale";*
- *il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;*
- *la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante "Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR";*
- *la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021";*

PREMESSO CHE:

- con Determina dall'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) n. 401 del 29/10/2019 veniva approvata la pianificazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020/2021 della Centrale Regionale di Acquisti, tra cui la fornitura di Materiale di consumo e strumentario per artroscopia occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione di gara, poi confermata dalla DGR n. 655 del 23/7/2021 di Aggiornamento della programmazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni a cura della SUAR Liguria;
- con Decreto regionale S.U.A.R. n. 6259 del 15/10/2021, veniva nominato il tavolo tecnico incaricato della redazione del capitolato della gara per la fornitura di "Materiale per Neurochirurgia", ed individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella persona del Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente di SUAR;
- il tavolo tecnico, come sopra individuato, ha predisposto le specifiche di gara e gli Uffici hanno perfezionato le necessarie istruttorie ed esaminati gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico prestazionale ed i relativi allegati, uniti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- in data 03/11/2021 è stata avviata, con pubblicazione sulla GUUE e attraverso la piattaforma telematica Sintel, la Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 relativa alla procedura di gara in oggetto ed il tavolo tecnico, come sopra individuato, ha vagliato i contributi presentati dagli Operatori Economici, provvedendo a perfezionare gli atti di gara;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'indizione della procedura di gara, tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per Neurochirurgia" gara n. 8383193, come da documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencata in calce;

RITENUTO di approvare la documentazione di gara e precisamente il Progetto di gara, il bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello DGUE, il Capitolato tecnico prestazionale ed i relativi allegati, i modelli editabili e gli schemi di contratto;

DATO ATTO che al pagamento delle spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, nonché della spesa relativa al versamento del contributo di gara di cui alle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22.12.2015 e n. 1377 del 29.12.2020, si provvederà con separati provvedimenti;

ATTESO che la valutazione tecnico-economica delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata con apposito provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., delle Linee guida dell'A.N.AC. n. 5/2016 aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/1/2018, nonché delle *“Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici”* adottate con Decreto del Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione a cui fa capo la S.U.A.R. n. 3802 del 20/06/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488, modificato con Decreto Legge 12.07.2004, n. 168 per l'oggetto ed il contenuto dell'appalto di cui al presente provvedimento non risulta essere stata attivata alcuna convenzione CONSIP;

DECRETA

- 1. Di indire** la procedura di gara, tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di “Materiale per Neurochirurgia” gara n. 8383193, come da documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencata in calce;
- 2. Di confermare** il RUP della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella persona del Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente U.S.S. S.U.A.R., mentre il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sarà nominato da ciascun Ente sanitario aderente con apposito provvedimento;
- 3. Di approvare**, in ordine all'esperimento della gara in oggetto i seguenti atti che si uniscono al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - A. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:
 - A.1 Capitolato Tecnico e prestazionale
 - A.2 Schema di Convenzione (A2.1 – A.2.2)
 - B. Bando di gara (GUUE)
 - C. Disciplinare di gara;
 - D. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL;
 - E. Patto di Integrità;
 - F. Tabella 1.
 - M.1 Istanza di partecipazione
 - M.2 DGUE
 - M.3 Dichiarazione di Avvalimento (eventuale)
 - M.4 Dichiarazione di Aggiornamento Tecnologico/Ampliamento gamma
 - M.5 Dichiarazione di Offerta Tecnica
 - M.6 Excel Offerta economica
 - M.7 Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
 - M.8 Modello di Catalogo prodotti e prezzi Unitari;
 - Risposte ai quesiti in fase di consultazione.

4. Di dare atto che la valutazione tecnico-economica delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata con apposito provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., delle Linee guida dell'A.N.AC. n. 5/2016 aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/1/2018 nonché delle "Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici" adottate con Decreto del Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione a cui fa capo la S.U.A.R. n. 3802 del 20/06/2021;

5. Di disporre la pubblicazione dell'avviso di indizione della procedura di gara in oggetto nelle forme di legge e, quindi:


- in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - ☐ Messaggero nell'edizione nazionale
 - ☐ Il Mattino nell'edizione nazionale
 - ☐ Repubblica ed. Liguria
 - ☐ Il Giornale ed. Genova
 - ☐ Servizio Appalti Regione Liguria
 - ☐ Sito Ministero Infrastrutture e Trasporti
 - ☐ Sito web Aziendale (www.acquistiliguria.it)
 - ☐ Sintel (www.ariaspa)

6. Di dare atto che le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di indizione della gara sulla GURI e sui quotidiani saranno rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari della procedura di gara ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221, mentre con successivo provvedimento si procederà all'impegno della spesa relativa al versamento del contributo ANAC di cui alla Delibera n. 1121 del 29.12.2020;

7. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato con Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, per l'oggetto ed il contenuto dell'appalto di cui al presente provvedimento non risulta essere stata attivata alcuna convenzione CONSIP;

8. Di riservarsi di procedere con successivo atto ad eventuali modifiche e/o integrazioni ai documenti di gara che si rendessero necessarie.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.



A - Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice dei contratti, per la fornitura di: “Materiale per Neurochirurgia”, occorrente ad IRCCS San Martino, IRCCS Gaslini, ASL 2 ed EE.OO Galliera, per un periodo di 48 mesi.

Premessa

L'iniziativa è una gara di rilevanza comunitaria a procedura *aperta*.

La procedura è finalizzata a favore degli *Enti: IRCCS San Martino, IRCCS Gaslini, ASL 2 ed EE.OO Galliera*, ed è composta da *n° 17 Lotti*.

Si tratta di una *seconda* edizione in ambito regionale, che fa seguito all'aggiudicazione delle medesime forniture da parte di ARS Liguria, con Determinazione n. 005 del 15/01/2016.

La gara sarà svolta in forma telematica mediante l'utilizzo della piattaforma SINTEL.

Si descrivono di seguito le seguenti fasi:


1. Contesto di riferimento;
2. Analisi del mercato;
3. Definizione della documentazione tecnica;
4. Strategia di gara.

L'individuazione delle relative linee strategiche è stata redatta in linea di continuità con gli esiti della precedente procedura, sopra indicata, e con quanto comunicato in sede di richiesta fabbisogni da parte degli Enti coinvolti, che hanno manifestato la volontà di aderire alla presente procedura.

La redazione della documentazione di gara è stata definita nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida adottate da ANAC alla data odierna.

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto, già esercitate da ARS Liguria in base alla L.R. 06/11/2012 n. 34, sono state trasferite ad A.Li.Sa., ai sensi della Legge regionale n. 17 del 29/07/2016.



Con successiva Legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 tali funzioni sono state assegnate alla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) della Regione Liguria.

2. ANALISI DEL MERCATO

SUAR, nell'ambito delle proprie attività di approvvigionamento e di razionalizzazione della fornitura regionale dei prodotti sanitari, ha avviato con una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, con ID Sintel n. 147133233 del 03/11/2021, pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.

Ai fini della quantificazione dei fabbisogni e della formulazione della base d'asta si prendono a riferimento i dati forniti da parte degli Enti del SSR coinvolti, di cui in premessa.


3. DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per l'individuazione dei Lotti e la predisposizione delle relative specifiche tecniche, è stata nominata apposita Commissione Tecnica, con Determinazione di A.Li.sa. n. 423 del 18/11/2019; successivamente la stessa Commissione è stata reintegrata, a seguito del pensionamento di due Componenti, con il Decreto n. 6259 del 15/10/2021, pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it, oltre che sul sito della Regione Liguria.

Si sottopone pertanto a consultazione preliminare di mercato la documentazione concernente le specifiche tecniche dei prodotti oggetto della procedura, insieme alle principali regole contrattuali della relativa fornitura, risultanti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone la seguente

4. STRATEGIA DI GARA



▪ ***Definizione dei Lotti***

La definizione dei Lotti ricalca sostanzialmente la precedente edizione della procedura, trattandosi principalmente di assicurare l'approvvigionamento degli Enti per conto dei quali si svolge la gara.

La gara è composta da *n° 17 lotti* in applicazione di quanto disposto dall'art. 51 D.Lgs. 50/2016, impostati secondo le specifiche tecniche fornite dalla Commissione e definite nel Capitolato tecnico.

La peculiarità della presente procedura consiste nella sovrapponibilità di diversi prodotti, forniti da Ditte differenti presenti sul mercato, per ciascun Lotto, con possibilità di utilizzo variabili dal punto di vista clinico, in base a caratteristiche individuali dei singoli casi, non predeterminabili se non in via empirica al momento del verificarsi delle condizioni che comportano l'utilizzo dei vari prodotti in gara.

Pertanto, nonostante il numero limitato degli Enti del SSR interessati ed i quantitativi di per sé non molto elevati - caratteristica tipica della Disciplina - è necessario provvedere ai relativi fabbisogni privilegiando le possibilità di fungibilità ed alternatività di più dispositivi, forniti da Produttori differenti, per ciascun Lotto.

A tal fine la procedura, aperta a tutti gli Operatori interessati in base all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, è finalizzata alla conclusione di Accordi quadro in base all'art. 54 del medesimo Decreto, in particolare nei Lotti: 1 – 16 .


Per quanto riguarda il lotto 17, non ricompreso negli Accordi quadro di cui sopra, si aggiudicherà in base al criterio dell'offerta più conveniente a favore dell'Offerente che avrà conseguito il punteggio più alto in base alle regole di gara definite nel Disciplinare.

▪ ***Durata della Convenzione e dei contratti di fornitura***

La durata delle Convenzioni di fornitura (Accordo Quadro, a carattere "*normativo*"), stipulate da SUAR in conformità agli artt. 54 e ss. del Codice Contratti Pubblici, sarà pari a **48 mesi**.

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi delle rispettive Convenzioni di Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ("*esecutivi*") , in conformità alla normativa sopraindicata, ed alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, *Sentenza C.d.S. n. 1455/2018*) avranno una durata minima di 48 mesi, e saranno validi anche dopo tale termine, indipendentemente dalla scadenza naturale della Convenzione SUAR, entro il limite economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.



▪ ***Enti nel perimetro***

Alla presente procedura di gara hanno formalizzato, attraverso la trasmissione dei propri fabbisogni i seguenti Enti:

ASL 2, IRCCS SAN MARTINO, IRCCS GASLINI, E.O GALLIERA.

▪ ***Quantitativi e Basi d'asta***

I quantitativi della procedura sono determinati in base ai fabbisogni degli Enti aderenti.

Ai fini della quantificazione della base d'asta si sono presi a riferimento gli importi risultanti dalla precedente aggiudicazione, *nonché gli ulteriori elementi utili, pervenuti da parte degli Enti partecipanti.*

Le offerte presentate saranno aggiudicate a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Si rinvia al Disciplinare ed ai relativi allegati per gli elementi quantitativi ed economici relativi ai singoli Lotti.


▪ ***Fabbisogni e importi a basi d'asta***

Per i dati riguardanti i singoli Lotti, si rimanda alla documentazione di dettaglio pubblicata sulla piattaforma Sintel e sul sito www.acquistiliguria.it.

All'importo complessivo di ciascun Lotto, definito per la durata di 48 mesi che costituisce la base d'asta, sarà applicata, una *contingency* in aumento del 20% (art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016).

I quantitativi presunti dei lotti sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità cliniche degli utilizzatori; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

▪ ***Requisiti di accesso***



In conformità a quanto indicato all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i criteri di selezione possono riguardare esclusivamente i seguenti criteri idoneità professionale, capacità economico e finanziaria nonché capacità tecnico professionale. A tal fine si rimanda, anche per quanto concerne la partecipazione in RTI o Consorzi, a quanto indicato nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

▪ ***Quantitativo massimo contrattuale***

Con l'aggiudicatario della procedura verrà stipulato un contratto con il quale il Fornitore si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura entro il limite dell'importo massimo contrattuale, definito pari alla base d'asta complessiva, fatti salvi gli aumenti dovuti all'applicazione del quinto d'obbligo, ovvero alla eventuale prosecuzione di fornitura di cui all'art. 7 della Convenzione.

A1 - CAPITOLATO TECNICO: MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA

LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CARATTERISTICHE PRODOTTO
1	<i>Sistemi di fissaggio, sostituzione e ricostruzione di opercoli craniotomici</i>	
	Sistemi non riassorbibili di fissaggio di volet cranici e per laminotomie	<p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>Il materiale metallico deve essere magneto compatibile almeno fino a 3 tesla e le viti autoperforanti .</p> <p>Si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un kit standard con almeno tre placche e sei viti in confezione sterile, monouso e latex free per fissaggio di lembo craniotomico, e relativo giravite con meccanismo "self-holding"; ii. set costituito da un vassoio risterilizzabile contenente tutte le restanti tipologie di placche con i relativi cacciaviti dedicati, latex free in confezione non sterile. <p>Lo sconto da listino applicato per il riferimento sub i) dovrà essere obbligatoriamente applicato a tutte le restanti tipologie ex riferimento sub ii)</p>
2	Sistemi riassorbibili di fissaggio di volet cranici per craniotomie e fratture complesse cranio faciali	<p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il materiale deve essere magneto-compatibile almeno fino a 3 tesla. • Deve essere latex-free, bio-compatibile, privo di antigenicità (tollerabilità tissutale), in confezione sterile monouso e fornito con tutto lo strumentario necessario all'impianto. • Deve essere riassorbito in un tempo non inferiore alle 8 settimane
3	Volets ricostruttivi cranici custom-made	<p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>Devono essere forniti in numero di due pezzi (back-up) pronti per l'uso</p> <p>Latex free</p> <p>Prodotto completamente biocompatibile ed atossico, privo di antigenicità (tollerabilità tissutale), incorporazione senza irritazione.</p> <p>RM-compatibile fino a 3 Tesla</p> <p>.</p>
4	Materiale per cranioplastica	<p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>Materiale polimerico non riassorbibile</p> <p>Deve essere esplicitamente dichiarato l'uso per lacune craniche.</p> <p>Confezione sterile, monouso e latex free.</p>
5	Sostituto durale a rigenerazione parziale	<p>Sostituto durale in collagene, di origine animale.</p> <p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>A rigenerazione parziale, non contenente sostanze chimiche, privo di antigenicità (tollerabilità tissutale), incorporazione</p>

		<p>senza irritazione, possibilità di utilizzo sia in chirurgia cranica che spinale.</p> <p>Documentazione circa i trattamenti eseguiti per inattivazione di possibili agenti patogeni (virali, batterici, fungini, in particolare HIV, PRIONI, CJD, BGA, BSE).</p> <p>Confezione sterile, monouso e latex free.</p>
6	Sostituto durale a rigenerazione e riassorbimento completo	<p>Sostituto durale a rigenerazione e riassorbimento completo</p> <p><i>Caratteristiche minime:</i> Prodotto completamente biocompatibile ed atossico, privo di antigenicità (tollerabilità tissutale), incorporazione senza irritazione, impermeabilità, possibilità di utilizzo sia in chirurgia cranica che spinale, misure varie, suturabile.</p> <p>Documentazione circa i trattamenti eseguiti per inattivazione di possibili agenti patogeni (virali, batterici, fungini, in particolare HIV, PRIONI, CJD, BGA, BSE).</p> <p>Confezione sterile, monouso e latex free.</p>
7	Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione programmabile CON sistema antisifone	<p>Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione programmabile</p> <p><i>Caratteristiche minime:</i> Compatibilità a RM almeno a 3 Tesla, possibilità di controllo della taratura della valvola per via transcutanea e/o radiologica, disponibilità di valvola di tipo pediatrico, possibilità di acquistare solo cateteri senza valvola.</p> <p>Confezione sterile, monouso e latex free.</p>
8	Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione programmabile SENZA sistema antisifone	<p>Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione programmabile</p> <p><i>Caratteristiche minime:</i> Compatibilità a RM almeno a 3 Tesla, possibilità di controllo della taratura della valvola per via transcutanea e radiologica, disponibilità di valvola di tipo pediatrico, possibilità di acquistare solo cateteri senza valvola.</p> <p>Confezione sterile, monouso e latex free.</p>
9	Sistema di derivazione liquorale lombo-peritoneale	<p>Sistema di derivazione liquorale lombo-peritoneale</p> <p><i>Caratteristiche minime:</i> Compatibilità a RM almeno a 3 Tesla,</p> <p>Confezione sterile, monouso e latex free.</p>
10	Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a flusso variabile	<p>Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a flusso variabile</p> <p><i>Caratteristiche minime:</i> Compatibilità a RM fino a 3 Tesla, resistenza variabile che consenta un drenaggio compatibile con la normale produzione di liquor, disponibilità di valvola di tipo pediatrico, possibilità di acquistare solo cateteri senza valvola.</p> <p>Confezione sterile, monouso e latex free.</p>
11	Sistema di derivazione ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione prestabilita	<p>Sistema di derivazione ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione prestabilita</p> <p><i>Caratteristiche minime:</i> Compatibilità a RM almeno a 3 Tesla, possibilità di scegliere diversi range pressori prestabiliti (Very-Low, Bassa, Media e Alta), possibilità di camere/serbatoi/sistema antisifoni integrati, possibilità connettori integrati, possibilità di cateteri ventricolari e distali integrati/compresi nella confezione, basso profilo</p>

			soprattutto necessario in età pediatrica per prevenire decubiti cutanei, possibilità di confezione con sola valvola senza cateteri. Confezione sterile, monouso e latex free.
12	Catetere ventricolare		Catetere ventricolare <i>Caratteristiche minime:</i> lunghezza 30 cm (tolleranza +/- 5 cm), fila di fori, diametro interno di 1.5 mm, silicone o materiale equivalente biocompatibile , antiingocchiamento, anticompressione, estremità chiusa, radiopaco con marcatori di profondità, sistema di fissaggio, connettore luer-lock, trocar. Confezione sterile, monouso e latex free.
13	Catetere ventricolare per liquor ematico o comunque più denso		Catetere ventricolare per liquor ematico o comunque più denso. <i>Caratteristiche minime:</i> lunghezza 30 cm (tolleranza +/- 5 cm), più fila di fori, diametro interno di almeno 1.9 mm e oltre, silicone o materiale equivalente biocompatibile , antiingocchiamento, anticompressione, estremità chiusa, radiopaco con marcatori di profondità, aletta di fissaggio, connettore luer-lock, trocar. Confezione sterile, monouso e latex free.
14	Catetere ventricolare antimicrobico		Catetere ventricolare antimicrobico. <i>Caratteristiche minime:</i> Lunghezza 30 cm (tolleranza +/- 5 cm) , fila di fori, latex free, antiingocchiamento, anticompressione, estremità chiusa, radiopaco con marcatori di profondità, aletta di fissaggio, connettore luer-lock, trocar. Confezione sterile, monouso e latex free.
15	Catetere spinale di drenaggio liquorale		Catetere spinale di drenaggio liquorale <i>Caratteristiche minime:</i> Lunghezza almeno 50 cm (tolleranza +/- 5 cm) , 2 fila di almeno 8 fori, ago di tuohy, radiopaco con marcatori radioopachi, connettore luer lock, antiingocchiamento, anticompressione, fermaglio di fissaggio, facilità di introduzione anche senza filo guida o mandrino. Confezione sterile, monouso e latex free.
16	Cateteri Pediatrici		
	a	Cateteri ventricolari pediatrici	Cateteri ventricolari pediatrici. <i>Caratteristiche minime:</i> Cateteri angolati con e senza serbatoio lunghezza da 3 a 9 cm. con calibro esterno di mm. 3.1 per compatibilità con device pediatrico di derivazione liquorale esterna di lunga durata. Cateteri retti da 15 cm. e di calibro esterno di mm. 3.1 per compatibilità con device pediatrico di derivazione liquorale esterna di lunga durata Confezione sterile, monouso e latex free.
		Cateteri distali pediatrici	Cateteri distali pediatrici. <i>Caratteristiche minime:</i>

	b		<p>Cateteri derivazione liquorale distale in silicone completamente radiopaco, lunghezza da 20 a 120 cm. circa e calibri esterni da 1.2 mm. a 2.5 mm. (possibilità di scelta range necessari in età pediatrica in funzione di età, peso, trofismo cutaneo, ecc.), possibilità di opzione cardiaca o peritoneale, possibile dotazione di sistema distale anti reflusso</p> <p>Confezione sterile, monouso e latex free.</p>
17	Sistema di registrazione/monitoraggio PIC		
	a	Apparecchiatura rilevazione pressione intracranica	<p>Apparecchiatura rilevazione pressione intracranica in comodato d'uso gratuito</p> <p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>1.1 Apparecchiatura di dimensioni ridotte e peso contenuto per essere facilmente trasportabile</p> <p>1.2 Rilevazione dei valori di PIC sistolica, diastolica e PIC media</p> <p>1.3 Alimentazione a rete e anche a batteria</p> <p>1.4 Ampia autonomia della batteria (indicare espressamente le ore di autonomia e tipologia della batteria)</p> <p>1.5 Possibilità di impostazione limite di allarmi</p> <p>1.6 Presenza di sistemi di aggancio e posizionamento delle apparecchiature su stativi mobili e sistema di trasporto per pazienti</p> <p>1.7 Interfacciabilità, mediante appositi cavi forniti dalla Ditta Offerente, con i monitors paziente multiparametrici in uso presso i reparti di Terapia Intensiva Neurochirurgia e Rianimazione per la visualizzazione dei segnali pressori rilevati e la conseguente integrazione con gli altri parametri vitali.</p>
	b	Cateteri di rilevazione	<p>Cateteri di rilevazione</p> <p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>1.1 I cateteri a più lumi con trasduttore fisso in punta per la misurazione della pressione intracranica intraventricolare. L'accesso alla linea di drenaggio deve essere compatibile con sacche di drenaggio dotate di attacco standard Luer Lock.</p> <p>1.2 I cateteri per la misurazione della pressione intracranica intraparenchimale devono essere utilizzabili indifferentemente in sede intraparenchimale o subdurale.</p>
	c	Kit materiale di consumo	<p>Kit materiale di consumo</p> <p><i>Caratteristiche minime:</i></p> <p>1.1 Il Kit di rilevazione pressione intracranica intraventricolare è così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cateteri, come sopra descritti • Stiletto introduttore • Accessori necessari per posizionamento e fissaggio catetere (eventuale bolt e trapano manuale) <p>1.2 Il Kit di rilevazione pressione intracranica intraparenchimale è così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cateteri come sopra descritti

			<ul style="list-style-type: none"> • Bolt di fissaggio • Trapano manuale monouso o sterilizzabile • Fresa per trapano manuale • Set di posizionamento al letto del pz • <p>E' consentita l'offerta in un unico kit dei riferimenti b) e c)</p>
--	--	--	--

LOTTO 1		
Sistemi non riassorbibili di fissaggio di volet cranici e per laminotomie		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Gamma di tipologie e misure offerte	20	Q1
Rapidità e facilità d'uso	20	Q1
Capacità autofilettante delle viti e tenuta del cacciavite	20	Q1
Spessore delle placche (maggior punteggio per minore spessore)	10	Q1

LOTTO 2		
Sistemi riassorbibili di fissaggio di volet cranici per craniotomie e fratture complesse cranio facciali		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MASSIMO 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	PESO COMPLESSIVO 70 COSI' SUDDIVISO	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Tipologia e dimensioni	30	Q1
Rapidità e facilità d'uso	20	Q1
Facilità di modellamento nella fase di pre-impianto	20	Q1

LOTTO 3 Volets cranici ricostruttivi custom made		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Possibilità di materiali diversi	20	Q1
Tempo di consegna in reparto il più breve possibile	20	Q4*
Facilità e rapidità d'uso	10	Q1
Facilità nella esecuzione del progetto (trasmissione delle immagini, piattaforma informatica, etc)	10	Q1
Prodotto fornito già sterilizzato	10	Q5
LOTTO 4 Materiale per cranioplastica		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Temperatura di solidificazione più bassa possibile	20	Q4*
Possibilità di confezioni di diverse dimensioni	20	Q1
Tempo di solidificazione non inferiore a 10 minuti	10	Q3
Prodotto radiopaco	10	Q5
Presenza in catalogo di placche pre-formate modellabili	10	Q5
LOTTO 5 Sostituto durale a rigenerazione parziale		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Elevata malleabilità e conformabilità	20	Q1
Resistenza meccanica del materiali alle manipolazioni	15	

Facilità e tenuta "water tight" della sutura	20	Q1
Gamma di misure offerte	15	Q3*
LOTTO 6		
Sostituto durale a rigenerazione e riassorbimento completo		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
<i>Sub criterio</i>	<i>Sub peso</i>	
Rapidità di rigenerazione durale (documentata ed attestata)	24	Q4*
Eventuale possibilità di sutura "water tight" (documentata e testata)	24	Q5
Gamma di misure offerte	22	Q3*
LOTTO 7		
Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione programmabile CON sistema antisifone		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
<i>Sub criterio</i>	<i>Sub peso</i>	
Disponibilità di sistema antigravitazionale con pressioni preprogrammate	20	Q5
Resistenza a modifica involontaria della taratura in campo magnetico fino a 3 Tesla	20	Q5
Range di taratura e numero di posizioni intermedie	10	Q1
Facilità di controllo dall'esterno	10	Q1
Facilità di regolazione dall'esterno	3	Q1
Presenza di serbatoio integrato perforabile	7	Q5
LOTTO 8		
Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione programmabile SENZA sistema antifone		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
<i>Sub criterio</i>	<i>Sub peso</i>	
Resistenza a modifica involontaria della taratura in campo magnetico fino a 3 Tesla	20	Q5
Range di taratura e numero di posizioni intermedie	20	Q1
Facilità di controllo dall'esterno	10	Q1
Facilità di regolazione dall'esterno	10	Q1
Presenza di cateteri con attività antimicrobica	10	Q5
LOTTO 9		
Sistema di derivazione liquorale lombo-peritoneale		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
<i>Sub criterio</i>	<i>Sub peso</i>	

Range di scelta pressione di apertura /flusso in funzione età e patologia	20	Q1
Presenza di serbatoio	20	Q5
Presenza in catalogo di valvola a pressione regolabile (possibilità di taratura e lettura della regolazione per via transcutanea e/o radiologica)	30	Q5
LOTTO 10		
Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a flusso variabile		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Range di scelta pressione di apertura /flusso in funzione età e patologia	30	Q1
Presenza di serbatoio	20	Q5
Adattabilità a cateteri di diverse tipologie	20	Q5
LOTTO 11		
Valvola ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione prestabilita		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Range di scelta pressione e in funzione età, patologia e viscosità liquorale	30	Q1
Eventuale dotazione di sistema meccanico integrato compatibile con il drenaggio di Liquor iperproteico (importante soprattutto in età pediatrica)	25	Q5
Adattabilità a cateteri di diverse tipologie	15	Q5
LOTTO 12		
Catetere ventricolare		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Morbidezza e malleabilità	30	Q1
Facilità di connessione	20	Q1
Maggiore numero di fila di fori	20	Q3*
LOTTO 13		
Catetere ventricolare per liquor ematico o comunque più denso		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Morbidezza e malleabilità	25	Q1
Facilità di connessione	20	Q1
Maggiore numero di fila di fori	25	Q3*
LOTTO 14		
Catetere ventricolare antimicrobico		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
<i>Sub criterio</i>	<i>Sub peso</i>	
Morbidezza e malleabilità	30	Q1
Facilità di connessione	20	Q1
Maggiore numero di fila di fori	20	Q3*
LOTTO 15 Catetere spinale di drenaggio liquorale		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PESO MAX 70	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 70 così suddiviso	CRITERIO
<i>Sub criterio</i>	<i>Sub peso</i>	
Facilità di introduzione	40	Q1
Resistenza a compressione ed inghinocchiamento	30	Q1
LOTTO 16 Cateteri pediatrici		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE Voce a - Cateteri ventricolari pediatrici	PESO MAX 35	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 35 così suddiviso	CRITERIO
<i>Sub criterio</i>	<i>Sub peso</i>	
Radiopacità	10	Q5
Facilità/adattabilità di applicazione	10	Q1
Morbidezza/elasticità del materiale	8	Q1
Resistenza alle manipolazioni	7	Q1
PARAMETRI DI VALUTAZIONE Voce b - Cateteri distali pediatrici	PESO MAX 35	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 35 così suddiviso	CRITERIO
<i>Sub criterio</i>	<i>Sub peso</i>	
Adattabilità e maneggevolezza	12	Q1
Resistenza meccanica del materiale	10	Q1
Sistema antireflusso	5	Q5
Presenza di indicatori di profondità	4	Q5
Radiopacità	4	Q5
LOTTO 17 SISTEMI DI REGISTRAZIONE/MONITORAGGIO PRESSIONE INTRACRANICA		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE Voce a - Apparecchiatura rilevazione pressione intracranica	PESO MAX 30	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 30 così suddiviso	CRITERIO
<i>Sub criterio</i>	<i>Sub peso</i>	
Ergonomicità e maneggevolezza dell'apparecchiatura	1,5	Q1
Presenza di display grafico con visualizzazione dell'onda pressoria oltre che del valore pressorio numerico	5,5	Q5
Possibilità di rilevazione del parametro CPP - Pressione di Perfusion Cerebrale –	2,5	Q5

Possibilità di memorizzazione del valore di PIC e/o CPP (Pressione di Perfusionione Cerebrale)	2,5	Q5
Possibilità di visualizzazione sul display di trend pressori delle ultime 12/24 ore (specificare)	2,5	Q5
Autonomia e tipologia della batteria	1,5	Q1
Tipologia di allarmi presenti: possibilità impostazione limiti allarme valore di PIC, valore PPC	2,5	Q1
Sistema di trasporto con il paziente	1,5	Q5
Possibilità di rilevazione telemetrica	6	Q5
Possibilità di rilevazione e visualizzazione di altri parametri quali la temperatura del parenchima cerebrale e pO2 tissutale	4	Q5
PARAMETRI DI VALUTAZIONE Voce b - Cateteri di rilevazione	PESO MAX 30	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 30 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Tipologia di trasduttore (indicare le caratteristiche tecniche)	2,5	Q1
Maggiore affidabilità del sensore (deriva dello zero o drift)	3,0	Q1
Possibilità di acquisire parametri quali la pO2 tissutale e la temperatura	1,5	Q5
Maggiore durata dei cateteri posizionati sul pz (specificare i tempi)	3,5	Q1
Modalità di posizionamento: facilità e rapidità delle manovre chirurgiche	2	Q1
Sicurezza nel fissaggio	3,0	Q1
Comprovata compatibilità RM del sistema di fissaggio e del trasduttore fino a 3 T	4,0	Q5
Non necessità di taratura del catetere prima dell'inserimento	4,0	Q5
Possibilità di trasmissione telemetrica del dato	2,0	Q5
Cateteri per la misurazione della pressione intracranica intraventricolare utilizzabili indifferentemente in sede intraventricolare e/o intraparenchimale.	4,5	Q5
PARAMETRI DI VALUTAZIONE Voce c- Kit materiale di consumo	PESO MAX 10	ATTRIBUZIONE DEL PESO
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	Peso complessivo 10 così suddiviso	CRITERIO
Sub criterio	Sub peso	
Verrà attribuito punteggio sulla base della funzionalità, dell'ergonomia, del confezionamento	10	Q1

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Equivalenza dei prodotti offerti

In applicazione dell'art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.

In particolare, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito della propria attività discrezionale e laddove ciò non sia espressamente escluso da specifiche normative vigenti nella materia oggetto dell'appalto, è chiamata a verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica sia ravvisabile una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, senza quindi che si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche tecniche (rif. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 747/2018; Consiglio di Stato Sezione IV, n. 3701/2016; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5259/2017).

Laddove, in relazione ad un lotto composto da più riferimenti, la mancanza di taluno di questi incida in misura inferiore allo 0,5% rispetto al valore complessivo del lotto/appalto, la stazione appaltante procederà ugualmente all'inclusione dell'offerta sostituendo ai riferimenti mancanti i prodotti a quotazione maggiore tra quelli ammessi.

Art. 2- Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Art. 3 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

- b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Art. 5- Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Art. 5 bis Obblighi fiscali

Nell'esecuzione di opere e servizi caratterizzati dall'utilizzo prevalente di manodopera nelle sedi di attività delle Amministrazioni contraenti, con l'uso di beni strumentali di loro proprietà, o comunque a loro riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200mila euro annui (complessivo per tutti i contratti in essere) Il Fornitore (impresa appaltatrice affidataria e imprese subappaltatrici) è tenuto a

- effettuare i versamenti delle ritenute I.R.PE.F. operate per il personale impiegato nell'appalto "con distinta delega";
- trasmettere all'Amministrazione contraente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute I.R.PE.F.:
 - o le deleghe di pagamento F24 I.R.PE.F. relative al personale impiegato nell'appalto;
 - o un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'appalto, con le ore di lavoro prestate;
 - o l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione.

Le Amministrazioni contraenti procedono ai riscontri previsti ex art. 4 del D.L. 124/19 convertito con L. n. 157/19 (Agenzia delle Entrate risoluzioni n. 108 del 23 e n. 109 del 24 dicembre 2019).

In caso di omesso o insufficiente versamento da parte del Fornitore delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, l'Amministrazione contraente sospende, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto stesso, nel limite di quanto non versato e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

Art. 6- Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi (valutare gara per gara) a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque

entro 48 (quarantotto) ore (valutare gara per gara) lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.

10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.

11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.

12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".

Art. 7 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore dovrà trasmettere a CRA, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica mensile relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF
- Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'importo della fornitura

- Data ricezione OdF
- Dettaglio dei prodotti/servizi ordinati con indicazione della quantità
- Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente
- Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti

Il report va trasmesso in formato elettronico all'indirizzo PEC della CRA entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Per i dati riferiti al mese di luglio il termine di consegna della reportistica è fissato al 1° settembre successivo.

CRA si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di CRA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

CRA si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a CRA, in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Materiale per il sito

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di CRA, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da CRA, anche ai fini dell'inserimento sul NECA
- Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico

3. Dati relativi Fornitore:

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- ☐ alle forniture/servizi compresi nella Convenzione;
- ☐ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;

- ☐ alle modalità di inoltro dei reclami;
- ☐ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

Art. 8 Penali

1. Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di fornitura/servizio, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui ai commi seguenti, fermo restando i poteri in capo a CRA di cui al successivo comma 3.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo _____‰ (indicare una misura compresa tra lo 0,3 e l'1‰ da decidere gara per gara) dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale dell'OdF. Nel caso vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla CRA di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

- ☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
- ☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

ATTENZIONE: PER GARE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI O CHE PREVEDONO COMUNQUE L'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE INSERIRE ANCHE LE PENALI RELATIVE AL FERMO MACCHINA (MEGLIO SE CONCORDATE CON IL TAVOLO TECNICO):

d) Per ogni giorno naturale di fermo macchina aggiuntivo rispetto a 10 giorni/anno l'Amministrazione Contraente provvederà ad applicare una penale per un valore pari a € 500,00 IVA esclusa al giorno.

Il tempo di fermo sarà calcolato secondo il seguente schema:

- **manutenzione preventiva, programmata** = tempo naturale (ore) consecutivo (feriale, festivo) tra il momento in cui la macchina viene resa disponibile dagli utilizzatori e il momento della consegna da parte della ditta certificata dal verbale di lavoro sottoscritto da chi prende in consegna l'unità dopo l'intervento.
- **manutenzione correttiva (guasto o malfunzionamento)** = tempo naturale (ore) consecutivo (feriale, festivo) tra la segnalazione del problema riscontrato e la ripresa dell'attività certificata dal verbale di lavoro sottoscritto da chi prende in consegna l'unità dopo l'intervento.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) perdurando l'inadempienza contestata oltre il periodo di 30 giorni ogni Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'OdF salvo in ogni caso il risarcimento del danno, dandone immediata comunicazione a CRA;

3. In ogni caso di inadempimento, non imputabile a CRA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio richiesti al Fornitore sono stabilite le penali seguenti:

- a) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cessione del brevetto ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Fornitura, CRA applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione
- b) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 7 comma 1 "Servizio di reportistica" la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00;
- c) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio del materiale richiesto all'art. 7 comma 2 "Materiale per il sito" CRA applica al Fornitore una penale di € 500,00

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Art. 9. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte delle singole Amministrazioni Contraenti

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 1 e 2 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla CRA.; in tal

caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di CRA, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

Art. 10. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte di CRA

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 3 e 5 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da CRA; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a CRA entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRA nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa CRA a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di CRA. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.

4. CRA potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggior danni. Nella determinazione della misura massima del 10% CRA terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente

Art. 11 – INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO, INDISPONIBILITA' E/O IMPOSSIBILITA' DELLA FORNITURA, EVOLUZIONE TECNICA

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a CRA ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.

2. L'Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.

3. Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla CRA.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:

- Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
- Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
- Ripetute rotture di stock;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali CRA procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18.della Convenzione di Fornitura, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 110 D. Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto

sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.

6. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi
7. Il Fornitore si impegna, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole di CRA o della Commissione Giudicatrice (ove prevista), ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 13 – Verifiche della convenzione e della fornitura

1. CRA si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.

2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a CRA ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

Art. 13– Riservatezza (Privacy)

1. . In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

3. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- ☐ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- ☐ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- ☐ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- ☐ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ☐ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ☐ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ☐ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ☐ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ☐ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ☐ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

8. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la

Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

9. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Laddove in un singolo lotto sono previsti più riferimenti è obbligatoria, pena l'esclusione, l'offerta comprensiva di tutti i riferimenti richiesti.

Il materiale offerto dovrà essere conforme a quanto specificato per ciascun prodotto nell'elenco dei dispositivi oggetto di gara.

Il materiale dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte integrante delle condizioni generali di contratto.

In particolare il prodotto offerto deve possedere i requisiti prescritti dalla Direttiva 93/42 CE.

Ogni ulteriore dispositivo eventuale e/o migliorativo proposto da parte della Ditta offerente sarà oggetto di valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

Ove indicato, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, per tutta la durata della fornitura, a titolo gratuito, kit completi di strumentario, necessari per il posizionamento dei dispositivi qui trattati, con sostituzione periodica delle componenti usurate nei tipi e quantitativi ritenuti necessari dai Responsabili dei Servizi interessati.

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI

Il contratto di fornitura avrà la durata di 48 mesi.

E' fatta salva la facoltà prevista dall'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

Gli Operatori partecipanti prendono atto ed accettano che i fabbisogni indicati dagli Enti partecipanti sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati al verificarsi di circostanze cliniche non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli Utilizzatori, di ciascun Ente e di ciascun Paziente, nel corso della fornitura.

Pertanto la Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare gli ordini emessi dagli Enti partecipanti anche in relazione ad eventuali variazioni dei quantitativi, alle condizioni risultanti dall'aggiudicazione, nella quantità e nella misura richieste, senza che le possibili variazioni dei

quantitativi medesimi, sia in positivo che in negativo, anche qualora eccedenti la misura del quinto di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016, possano costituire oggetto o motivazione, a qualsiasi titolo, di rifiuto dell'esecuzione contrattuale o di qualsiasi pretesa di carattere economico o di qualsivoglia altra natura, nei confronti degli enti medesimi o di SUAR.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere per tutta la durata esplicitamente prevista dalla stipula contrattuale, comprese le estensioni dell'obbligo di fornitura della durata medesima.

CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO

Per i lotti da **1 a 16** l'aggiudicazione avviene a favore del miglior offerente, almeno in una percentuale del **60%** del lotto.

La quota restante di fornitura potrà essere utilizzata dagli operatori sanitari tra le offerte idonee.

Per il lotto **17** l'aggiudicazione avviene a favore del miglior offerente per il quantitativo stimato.

Registro atti privati n. _____

Prot. n. _____

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di SUAR nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "CRA"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- _____, nato a _____ (), il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 19__ e residente a _____ (), in _____, numero civico __, (codice fiscale _____) che interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor _____ in data __. __. __, repertorio n. _____) di _____, con sede legale in _____ n. _____, _____ (), iscritta al Registro delle Imprese REA _____ Camera di Commercio di _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, _____ n. __, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di _____, lotto/i _____ giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° ____ del _____.

PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per

conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle

ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) che la fornitura dirientra nella pianificazione delle attività di CRA

adottata con Determina n.del.....e nei successivi aggiornamenti;

c) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex

suddivisa in n.lotti per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di un

Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 con più

operatori economici, in numero massimo diper la fornitura di

..... in favore degli Enti del SSR della Regione

Liguria, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla

GUUE in datae sulla GURI in data

d) che nell'ambito dell'elenco degli operatori economici aggiudicatari, distintamente

per ciascun lotto, le Amministrazioni Contraenti potranno individuare di volta in volta il

Fornitore il cui prodotto è più rispondente sia alle esigenze cliniche del paziente sia

alla tipologia di prestazione da erogare **ATTENZIONE VALUTARE CASO PER CASO**

secondo la graduatoria e le seguenti percentuali di acquisto:

Graduatoria finale	% minima di acquisto	% massima di acquisto
1° classificato	60%	100%
Dal 2° al xx classificato	0%	40%

SE NON SONO PREVISTE % NON INSERIRE LA TABELLA SOPRA

e) che il Fornitore è risultato selezionato nell'Accordo Quadro relativamente ai

seguenti lotti, risultando classificato rispettivamente

.....nella graduatoria finale e per l'effetto, ha manifestato

espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto

della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni,

modalità e termini di seguito stabiliti;

ATTENZIONE NON INSERIRE NEL CASO NON SIANO PREVISTE % DI

AGGIUDICAZIONE DELL'AQ

f) che, pertanto, relativamente ai lotti le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria aderenti all'Accordo Quadro dovranno acquisire dal Fornitore, in quanto primo classificato, non meno del 60% della fornitura stimata complessivamente per ciascun lotto dell'Accordo Quadro;

g) che, invece, relativamente ai lottile Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria aderenti all'Accordo Quadro potranno acquisire dal Fornitore, in quanto classificato in posizioni successive alla prima, i prodotti aggiudicati in misura non superiore al limite complessivo del 40% della fornitura stimata per ciascun lotto dell'Accordo Quadro, sulla base di decisione motivata di ciascuna Amministrazione utilizzatrice in relazione alle proprie specifiche esigenze;

h) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico prestazionale

i)che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

j)che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

k) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole

Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione

degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

l) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e

che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione,

ne costituisce parte integrante e sostanziale;

m) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei

confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le

condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole

Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per

ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

n) che CRA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività

delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione

Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le

obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

o) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al

Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, il Catalogo dei prodotti (se previsto)

sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati

materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il

presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla CRA;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere le Richieste di consegna

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al

	Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi	
	di consegna;	
	j) <i>Importo della Fornitura</i> : l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di	
	Fornitura (IVA esclusa);	
	k) <i>Importo massimo contrattuale</i> : l'importo massimo della presente convenzione (IVA	
	esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo	
	prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà	
	essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito	
	l) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria	
	dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve	
	consegnare i prodotti richiesti;	
	m) <i>Servizi connessi</i> : tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al	
	perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente	
	atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	n) <i>Sito</i> : lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it ,	
	contenente un'area riservata alla Convenzione.	
	<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	
	1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi	
	di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di	
	tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
	contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in	
	sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	6	

	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	<u>Articolo 4 - Oggetto</u>	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di _____.	
	Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.(valutare gara per gara)	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati	
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	

5. CRA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria. (valutare gara per gara se aderiscono altri Enti fuori Regione)

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità

	Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione	
	Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;	
	4. E' fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un	
	<i>OdF</i> , di emettere un nuovo <i>OdF</i> prima dell'esaurimento dell' <i>OdF</i> precedente; l' <i>OdF</i>	
	emesso dalla stessa Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di	
	un precedente <i>OdF</i> è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e CRA e comunicare loro la non validità dell' <i>OdF</i>	
	ricevuto	
	5. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di	
	malfunzionamento, CRA comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti	
	la modalità alternativa di trasmissione degli <i>OdF</i> . In tale ipotesi sarà cura del Fornitore	
	verificare che l' <i>OdF</i> provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate	
	all'utilizzo della convenzione.	
	6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un <i>OdF</i> sul presupposto che	
	provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia	
	ricevuto <i>OdF</i> oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà	
	tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell' <i>OdF</i> ,	
	informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e CRA che effettuerà le	
	verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;	
	7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli <i>OdF</i> tramite richieste di consegna	
	(RdC). Le <i>RdC</i> vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti	
	Ordinanti dotati di firma digitale inviano la <i>RdC</i> attraverso posta elettronica certificata	
	(PEC); in alternativa la <i>RdC</i> , firmata dal Punto Ordinante, è trasmessa via fax o	

	raccomandata a/r al Fornitore. Le RdC debbono specificare le quantità dei prodotti	
	richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.	
	9. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda	
	all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole	
	Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle RdC verrà effettuata tramite	
	NECA. In tal caso CRA provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni	
	Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle RdC	
	<u>Articolo 7 – Durata della convenzione</u>	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla	
	data di apposizione dell'ultima firma digitale.	
	2. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite	
	fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 365 giorni	
	dalla scadenza del contratto in essere.	
	3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	<u>Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura</u>	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione	
	Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi	
	unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:	
	Prodotto - Prezzo unitario (Iva esclusa) - Fabbisogno presunto(non inserire tabelle)	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della	
	effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati	
	di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta	
	regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali,	
	e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi	
	10	

	compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	<u>Articolo 9 - Cauzione definitiva</u>	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro _____, determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.	
	<u>2.ATTENZIONE: VERIFICARE LA CASISTICA DELL'ACCORDO QUADRO</u>	
	1. Relativamente ai lotti per i quali il Fornitore è risultato primo classificato la cauzione è calcolata in relazione al 60% della fornitura stimata per il lotto di riferimento e, al solo fine di assicurare adeguata garanzia a fronte dell'eventuale acquisizione di prodotti dal Fornitore in misura superiore al 60%, verrà svincolata solo alla scadenza della convenzione di fornitura.	
	2. Relativamente ai lotti per i quali il Fornitore è risultato classificato in posizioni diverse	

	dalla prima, la cauzione è calcolata in relazione ad una quota ideale di suddivisione	
	del restante 40% della fornitura stimata per il lotto di riferimento, determinata sulla	
	base del numero degli aggiudicatari. Anche in tal caso, al fine di assicurare idonea	
	garanzia a fronte dell'eventuale acquisizione di prodotti dal Fornitore in misura	
	superiore alla quota ideale attribuita, la stessa sarà svincolata solo alla scadenza della	
	convenzione di fornitura.	
	3. In ogni caso CRA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore un adeguamento	
	della cauzione prestata qualora l'importo complessivo degli OdF emessi dalle singole	
	Amministrazioni Contraenti a favore del Fornitore superi il 20% della quota residua di	
	Fornitura da assegnare.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del	
	contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso	
	emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed	
	è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	
	Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	
	dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta	
	espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando	
	quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto	
	di rivalersi direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data	

		dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.	
	6.	La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
	7.	In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla CRA.	
	8.	Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	
	9.	In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
	<u>Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti</u>		
	1.	L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2.	Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
	3.	Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita	

all'Amministrazione Contraente.

4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di
fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al
quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ...

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del _____, acquisita agli atti con prot. gen. n. _____ del _____.

10. (comma eventuale) Il Fornitore comunica che a seguito del rapporto di
factoring/cessione di credito con, in vigore fino al/ fino al
termine della Convenzione, i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente
con le seguenti coordinate IBAN e che su detto conto corrente
sono abilitati ad operare i nominativi comunicati da nella nota del
..... alle Aziende Sanitarie della Liguria/alla Centrale, acquisita agli atti dalla
Centrale con Prot. n. del

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

12. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto

contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali

danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

13. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai

sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le

Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. _____

_____ il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei

rapporti della CRA con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010

548 _____, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail

_____. @regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il

Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché

di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____ -

_____, numero di fax _____ - _____, indirizzo e-mail

_____ @ _____ .it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento

nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente

apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti

Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto

	1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in sub-appalto nella misura del _____(%) (ATTENZIONE. FINO AL 20/12/2020 IL LIMITE AL SUB-APPALTO E' FISSATO AL 40%) dell'importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	-(inserire prestazioni affidate in sub-appalto)	
	3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.	
	4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.	
	5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli OdF, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.	
	6. Il Fornitore si impegna a depositare presso CRA, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del sub-appalto, la copia autentica del relativo contratto di sub-appalto e la documentazione prevista dalla vigente normativa, inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del sub-appaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il sub-appaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti indicati nel termine previsto, CRA non autorizzerà il sub-appalto. In caso di mancato deposito e/o incompletezza di taluno dei documenti richiesti nel termine indicato, CRA richiederà al	

	Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando un ulteriore	
	termine decorso inutilmente il quale il sub-appalto non verrà autorizzato.	
	7. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla CRA. Qualora il	
	Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della	
	CRA risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli	
	OdF	
	8. E' fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di	
	ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative	
	ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle	
	ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture	
	quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente	
	sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.	
	9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di sub-appalto, qualora	
	durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente	
	inadempimenti dell'impresa affidataria in sub-appalto. In tal caso il Fornitore non avrà	
	diritto ad alcun indennizzo da parte di CRA e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al	
	differimento dei termini di esecuzione del contratto.	
	10. Il Fornitore, si obbliga a sostituire i sub-appaltatori in relazioni ai quali apposta	
	verifica abbia accertato la sussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n.	
	50/2016	
	11. L'esecuzione delle attività sub-appaltate non può formare oggetto di ulteriore sub-	
	appalto	
	12. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore deve praticare, per	
	le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti	
	dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli	

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

13.. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
(.....) della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai commi precedenti CRA avrà la facoltà di risolvere la Convenzione.

ATTENZIONE: SE IN SEDE DI OFFERTA IL FORNITORE NON HA DICHIARATO

IL SUB-APPALTO INSERIRE NELL'ART. 12 LA SEGUENTE DICITURA:

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è' fatto assoluto divieto al
Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OdF, a pena di nullità
delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne
comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di
cui all'art. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il
Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto,

	all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico	
	cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.	
	5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	
	commi, CRA e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto	
	la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.	
	<u>14. Modalità di esecuzione della fornitura/servizio</u>	
	1.La Fornitura/Servizio è effettuata/erogato secondo quanto previsto nel Capitolato	
	Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati.	
	<u>15. Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.</u>	
	1.Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 11 del Capitolato	
	Tecnico Prestazionale.	
	<u>16. Penali</u>	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause imputabili	
	all'Amministrazione Contraente o, per quanto di competenza a CRA, in ogni caso di	
	inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione,	
	dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste	
	dagli artt. 8, 9 e 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale.	
	<u>Art. 17 Clausola risolutiva espressa</u>	
	1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere	
	di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del	
	Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo	
	complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF	
	b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3	

	(tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno	
	3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	
	risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	Prestazionale;	
	j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 11 del	
	Capitolato Tecnico Prestazionale	
	k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016	
	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	vioalzione dell'art. 3 L. n. 136/2010	
	m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di CRA	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., CRA può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la	
	Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei	
	seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di CRA e/o delle singole Amministrazioni Contraenti	

	per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della	
	Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
	cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi	
	delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	j) subappalto non autorizzato	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010	
	l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	
	l) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione	
	del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa	
	m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia	
	espressamente comminata.	

Art. 18– Risoluzione

1. Salvo quanto previsto all'art. 17 "*Clausola Risolutiva Espressa*", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, CRA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, CRA ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di CRA, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della

	Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni	
	attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in	
	favore delle Amministrazioni Contraenti.	
	5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura,	
	CRA e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la	
	cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte	
	percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.	
	6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di	
	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta	
	fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di CRA al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste	
	dovranno darne tempestiva comunicazione a CRA onde consentire le modifiche sul	
	NECA.	
	8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di	
	Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la	
	determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la	
	risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da CRA	
	8. Resta inteso che CRA e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di	
	segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della	
	Convenzione o degli OdF	
	9. CRA, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della	
	convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che	

hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Art. 19. - Recesso

1. CRA ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 CRA ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la CRA e

	le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.	
	3. CRA ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs.	
	n.- 50/2016 .	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	
	dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a	
	regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente	
	Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.	
	5. Qualora CRA receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno	
	essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta	
	recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.	
	6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
	per le Amministrazioni contraenti.	
	7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso	
	unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio	
	dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata	
	quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da CRA e/o dalle singole	
	Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.	
	<u>Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa</u>	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto	
	delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione	
	e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,	

anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

	– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità	
	finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della	
	presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni	
	comunque volte agli stessi fini.	
	2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il	
	Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del	
	Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare,	
	l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità,	
	trasparenza e correttezza.	
	L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente	
	Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o	
	circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra	
	fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità	
	nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una	
	situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale	
	rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale	
	circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro	
	osservanza.	
	3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata	
	della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente	
	tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
	22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
	trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,	

	dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi	
	del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di	
	esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.	
	2. CRA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i	
	trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed	
	al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli	
	ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione CRA è autorizzata alla	
	pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai	
	sottoscrittori.	
	4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	
	l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla	
	trasmissione a CRA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica,	
	dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità	
	connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del	
	monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli	
	ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità	
	e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016.	
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il	
	presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	

fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi

di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui CRA o le

Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato

quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In

coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni

conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di

sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.

679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,

l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate

le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a

conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste

verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a CRA e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima

tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da

consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal

Regolamento; nel fornire altresì a CRA tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito

dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli

stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e

vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa	
	il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo	
	alla stessa piena collaborazione	
	g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art.	
	35 comma 4 Regolamento UE 679/2016 ATTENZIONE DA INSERIRE PER LE GARE	
	<u>CHE PREVEDONO PRESTAZIONI COMPORTANTI IL TRATTAMENTO DI DATI</u>	
	<u>SANITARI E/O PARTICOLARI</u>	
	<u>Articolo 23- Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata	
	sottoscritta a distanza.	
	2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa.CRA in modo virtuale giusta	
	autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot.	
	139036 del 09/08/2017	
	SE NON REGISTRATA ALL'AE (importo inferiore € 40.000,00) inserire:	
	1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata e sarà	
	soggetta a registrazione solo in caso d'uso.	
	3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative	
	alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di	
	registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni	
	contraenti per legge.	
	4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di	
	impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto,	
	conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa,	
	con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	

Articolo 24 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e CRA, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e CRA, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 26 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le

	parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi	
	operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi	
	continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni	
	del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa	
	espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui	
	agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti	
	ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con	
	le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti	
	clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e	
	disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7	
	(Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e	
	pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)	
	art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica), Art.	
	16 (Penali) Art. 17 (Clausola risolutiva espressa) art. 18 (Risoluzione) Art. 19	
	(Recesso) Art. 21 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di	
	Comportamento di A.Li.Sa) Art. 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento),	
	Art. 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 24 (Rimedi alternativi alla tutela	
	giurisdizionale), Art. 25 (Foro competente) Art. 26 (Clausola finale).	
	Genova, lì _____. _____. _____	
	A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO	

	IL FORNITORE	

Registro atti privati n. _____

Prot. n. _____

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di SUAR - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore della Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "CRA"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- _____, nato a _____ (), il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 19__ e residente a _____ (), in _____, numero civico __, (codice fiscale _____) che interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor _____ in data __. __. __, repertorio n. _____) di _____, con sede legale in _____ n. _____, _____ (), iscritta al Registro delle Imprese REA _____ Camera di Commercio di _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, _____ n. __, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di _____, lotto/i _____ giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° ____ del _____.

PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per

	conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle	
	ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;	
	b) che la fornitura dirientra nella pianificazione delle attività di CRA	
	adottata con Determina n.del.....e nei successivi aggiornamenti;	
	c) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex	
	art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n.lotti, per la fornitura di	
 in favore degli Enti del SSR della Regione	
	Liguria, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla	
	GUUE in datae sulla GURI in data	
	d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al	
	punto precedente relativamente al/ai lotto/i e, per l'effetto, ha	
	manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i	
	servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle	
	condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	e) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione	
	sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti	
	nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel	
	capitolato tecnico prestazionale	
	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti	
	gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	

formulazione dell'offerta;

h) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

k) che CRA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

l) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, il Catalogo dei prodotti (se previsto) sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il

presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla CRA;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere le Richieste di consegna

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti

	Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al	
	Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi	
	di consegna;	
	j) <i>Importo della Fornitura</i> : l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di	
	Fornitura (IVA esclusa);	
	k) <i>Importo massimo contrattuale</i> : l'importo massimo della presente convenzione (IVA	
	esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo	
	prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà	
	essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito	
	l) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria	
	dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve	
	consegnare i prodotti richiesti;	
	m) <i>Servizi connessi</i> : tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al	
	perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente	
	atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	n) <i>Sito</i> : lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it ,	
	contenente un'area riservata alla Convenzione.	
	<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	
	1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi	
	di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di	
	tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
	contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in	
	sede di partecipazione alla procedura;	

	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti	
	di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
	regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le	
	modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate	
	nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi	
	alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a	
	prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con	
	gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno	
	origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente	
	Convenzione, per la fornitura di _____.	
	Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R.	
	avranno la medesima scadenza.(valutare gara per gara)	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato	
	nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati	
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di	
	fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna	
	obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni	
	6	

sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. CRA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.(valutare gara per gara se aderiscono altri Enti fuori Regione)

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione

dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità

Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione

Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di

malfunzionamento, CRA comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti

la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore

verificare che l'OdF provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate

all'utilizzo della convenzione.

5. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF*sul presupposto che

provena da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia

ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà

tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'OdF.

informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e CRA che effettuerà le

verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;

6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,

dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna

(RdC). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti

Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata

(PEC); in alternativa la RdC, firmata dal Punto Ordinante, è trasmessa via fax o

raccomandata a/r al Fornitore. Le RdC debbono specificare le quantità dei prodotti

richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda

all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole

Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite

NECA. In tal caso CRA provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni

Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente convenzione.

2. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 365 giorni dalla scadenza del contratto in essere.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

Prodotto - Prezzo unitario (Iva esclusa) - Fabbisogno presunto **(non inserire tabelle)**

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono

	quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto	
	di rivalersi direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data	
	dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Od, e, comunque, sino alla	
	completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e	
	dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di	
	ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali.	
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta	
	dalla CRA.	
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione	
	di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del	
	valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)	
	giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole	
	Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto	
	rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
	<u>Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti</u>	
	1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
	dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture	
	emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche	

		secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
		3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.	
		4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.	
		5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
		6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
		7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..	
		8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.	
		9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del _____, acquisita agli atti con prot. gen. n. _____ del _____.	
		10. (comma eventuale) Il Fornitore comunica che a seguito del rapporto di factoring/cessione di credito con _____, in vigore fino al _____/ fino al termine della Convenzione, i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente con le seguenti coordinate IBAN _____ e che su detto conto corrente sono abilitati ad operare i nominativi comunicati da _____ nella nota del _____ alle Aziende Sanitarie della Liguria/alla Centrale, acquisita agli atti dalla Centrale con Prot. n. del	

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e,

comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

12. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto

contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali

danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

13. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai

sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le

Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. _____

_____ il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei

rapporti della CRA con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010

548 _____, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail

_____.@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il

Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché

di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____ -

_____, numero di fax _____, indirizzo e-mail

_____.@_____.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento

nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente

apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in sub-appalto nella misura del _____(%) (ATTENZIONE. FINO AL 20/12/2020 IL LINITE AL SUB-APPALTO E' FISSATO AL 40%) dell'importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

-(inserire prestazioni affidate in sub-appalto)

3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli OdF, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

6. Il Fornitore si impegna a depositare presso CRA, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del sub-appalto, la copia autentica del relativo contratto di sub-appalto e la documentazione prevista dalla vigente normativa, inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del sub-appaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il sub-

	appaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti indicati nel termine	
	previsto, CRA non autorizzerà il sub-appalto. In caso di mancato deposito e/o	
	incompletezza di taluno dei documenti richiesti nel termine indicato, CRA richiederà al	
	Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando un ulteriore	
	termine decorso inutilmente il quale il sub-appalto non verrà autorizzato.	
	7. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla CRA. Qualora il	
	Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della	
	CRA risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli	
	OdF	
	8. E' fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di	
	ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative	
	ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle	
	ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture	
	quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente	
	sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.	
	9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di sub-appalto, qualora	
	durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente	
	inadempimenti dell'impresa affidataria in sub-appalto. In tal caso il Fornitore non avrà	
	diritto ad alcun indennizzo da parte di CRA e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al	
	differimento dei termini di esecuzione del contratto.	
	10. Il Fornitore, si obbliga a sostituire i sub-appaltatori in relazioni ai quali apposta	
	verifica abbia accertato la sussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n.	
	50/2016	
	11. L'esecuzione delle attività sub-appaltate non può formare oggetto di ulteriore sub-	
	appalto	

	12. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore deve praticare, per	
	le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti	
	dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli	
	standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.	
	13.. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
	(.....) della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai commi	
	precedenti CRA avrà la facoltà di risolvere la Convenzione.	
	<u>ATTENZIONE: SE IN SEDE DI OFFERTA IL FORNITORE NON HA DICHIARATO</u>	
	<u>IL SUB-APPALTO INSERIRE NELL'ART. 12 SOLO LA SEGUENTE DICITURA:</u>	
	1.Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di sub-	
	appaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.	
	<u>Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti</u>	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è' fatto assoluto divieto al	
	Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OdF, a pena di nullità	
	delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne	
	comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di	
	cui all'art. 16 La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il	
	Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
	specificata autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini	
	dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate	
	16	

	mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle	
	amministrazioni debentrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016	
	4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto,	
	all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico	
	cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.	
	5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	
	commi, CRA e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto	
	la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.	
	<u>14. Modalità di esecuzione della fornitura/servizio</u>	
	1.La Fornitura/Servizio è effettuata/erogato secondo quanto previsto nel Capitolato	
	Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati.	
	<u>15. Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.</u>	
	1.Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. XX del Capitolato	
	Tecnico Prestazionale.	
	<u>16. Penali</u>	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause imputabili	
	all'Amministrazione Contraente o, per quanto di competenza a CRA, in ogni caso di	
	inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione,	
	dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste	
	dagli artt. XX del Capitolato Tecnico Prestazionale.	
	<u>Art. 17 Clausola risolutiva espressa</u>	
	1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere	
	di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del	
	Fornitore, nei seguenti casi:	

	a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF	
	b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;	
	j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale	
	k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016	
	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010	
	m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di CRA	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., CRA può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	

	l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei	
	seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di CRA e/o delle singole Amministrazioni Contraenti	
	per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della	
	Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
	cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi	
	delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	j) subappalto non autorizzato	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010	
	l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	
	l) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione	

	del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa	
	m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia	
	espressamente comminata.	
	Art. 18– Risoluzione	
	1.Salvo quanto previsto all'art. 17 “ <i>Clausola Risolutiva Espressa</i> ”, in caso di	
	inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della	
	presente Convenzione, CRA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC,	
	una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si	
	protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà	
	assegnato con la predetta comunicazione, CRA ha la facoltà di considerare risolta di	
	diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e,	
	conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.	
	2.In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con	
	il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore,	
	tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora	
	l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici	
	giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione	
	Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per	
	grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del	
	danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta	
	obbligata per la restante parte del proprio OdF.	
	3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di CRA, la risoluzione della	
	Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni	
	Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia,	
	continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro	

	scadenza.	
	4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla	
	risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della	
	Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni	
	attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in	
	favore delle Amministrazioni Contraenti.	
	5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura,	
	CRA e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la	
	cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte	
	percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.	
	6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di	
	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta	
	fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di CRA al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste	
	dovranno darne tempestiva comunicazione a CRA onde consentire le modifiche sul	
	NECA.	
	8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di	
	Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la	
	determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la	
	risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da CRA	
	8. Resta inteso che CRA e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di	
	segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della	
	Convenzione o degli OdF	
	9. CRA, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della	

	convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che	
	hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.	
	Art. 19. - Recesso	
	1. CRA ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in	
	qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del	
	Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non	
	esaustivo:	
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra	
	legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,	
	la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	
	concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,	
	curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni	
	o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara	
	e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il	
	Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del	
	Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs.	

	n.- 159/2011 CRA ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di	
	ostatività come risultanti della informativa antimafia.	
	2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la CRA e	
	le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.	
	3. CRA ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs.	
	n.- 50/2016 .	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	
	dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a	
	regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente	
	Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.	
	5. Qualora CRA receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno	
	essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta	
	recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.	
	6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
	per le Amministrazioni contraenti.	
	7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso	
	unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio	
	dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata	
	quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da CRA e/o dalle singole	
	Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.	
	Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto	

	delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione	
	e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,	
	anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
	assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di	
	Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in	
	ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi	
	di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi	
	compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore	
	possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori,	
	nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli	
	Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia	
	della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le	
	Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare	
	in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni	
	singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo	
	della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a	
	titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	<u>21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di</u>	
	<u>Comportamento di A.Li.Sa</u>	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	– dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della	
	presente Convenzione;	
	– dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	

	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a	
	facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
	– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità	
	finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della	
	presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni	
	comunque volte agli stessi fini.	
	2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il	
	Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del	
	Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare,	
	l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità,	
	trasparenza e correttezza.	
	L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente	
	Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o	
	circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra	
	fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità	
	nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una	
	situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale	
	rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale	
	circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro	
	osservanza.	
	3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata	
	della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente	
	tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	

22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. CRA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione CRA è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a CRA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il

	presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
	fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi	
	di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui CRA o le	
	Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato	
	quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In	
	coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni	
	conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
	sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.	
	679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate	
	le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a	
	conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste	
	verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere a CRA e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima	
	tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da	
	consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal	
	Regolamento; nel fornire altresì a CRA tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito	
	dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	

	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
	stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e	
	vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa	
	il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo	
	alla stessa piena collaborazione	
	g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art.	
	35 comma 4 Regolamento UE 679/2016 ATTENZIONE DA INSERIRE PER LE GARE	
	CHE PREVEDONO PRESTAZIONI COMPORTANTI IL TRATTAMENTO DI DATI	
	SANITARI E/O PARTICOLARI	
	Articolo 23- Oneri fiscali e spese contrattuali	
	1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata	
	sottoscritta a distanza.	
	2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa.CRA in modo virtuale giusta	
	autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot.	
	139036 del 09/08/2017	
	SE NON REGISTRATA ALL'AE (importo inferiore € 40.000,00) inserire:	
	1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata e sarà	
	soggetta a registrazione solo in caso d'uso.	
	3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative	
	alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di	
	registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni	
	contraenti per legge.	
	4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di	

impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto,

conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa,

con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 24 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero

insorgere tra il Fornitore e CRA, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi

alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D.

Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e CRA, è competente in via

esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni

contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò

secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 26 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle

parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente

Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,

l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei

singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti

nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o

dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica), Art. 16 (Penali) Art. 17 (Clausola risolutiva espressa) art. 18 (Risoluzione) Art. 19 (Recesso) Art. 21 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa) Art. 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 24 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 25 (Foro competente) Art. 26 (Clausola finale).

Genova, lì ____.

A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

[illegible]

Allegato numero 5

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_nsaccgor
NO_DOC_EXT:	2021-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	12.0.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	giorgio.sacco@regione.liguria.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Bando di gara**Forniture****Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**I.1) Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Regione Liguria Stazione Unica Appaltante Regionale Via Fieschi 15 16121 Genova

Numero di identificazione nazionale: 7456230

Indirizzo postale: Via G. D'Annunzio, 64 - 6° piano

Città: Genova

Codice NUTS: ITC33 Genova

Codice postale: 16121

Paese: Italia

Persona di contatto: LUIGI MORENO COSTA

E-mail: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.ariaspa.it>

Indirizzo del profilo di committente: <http://www.acquistiliguria.it/>

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

WWW.ACQUISTILIGURIA.IT

Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:

Denominazione ufficiale: WWW.ARIASPA.IT

Città: GENOVA

Codice NUTS: ITC33 Genova

Paese: Italia

E-mail: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: WWW.ACQUISTILIGURIA.IT

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: WWW.ARIASPA.IT

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Salute

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA

Numero di riferimento: 8383193

II.1.2) Codice CPV principale

33140000 Materiali medici

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

- II.1.4) **Breve descrizione:**
MATERIALE PER NEUROCHIRURGIA
- II.1.5) **Valore totale stimato**
- II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 17
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
LOTTO 1
Lotto n.: 1
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33140000 Materiali medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITC3 Liguria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
LOTTO 1
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- II.2.6) **Valore stimato**
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
LOTTO 2
Lotto n.: 2
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33140000 Materiali medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITC3 Liguria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
LOTTO 2
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

- II.2.6) **Valore stimato**
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
LOTTO 3
Lotto n.: 3
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33140000 Materiali medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITC3 Liguria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
LOTTO 3
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- II.2.6) **Valore stimato**
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
LOTTO 4
Lotto n.: 4
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33140000 Materiali medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

LOTTO 4

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato**II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

LOTTO 5

Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari

33140000 Materiali medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

LOTTO 5

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato**II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

LOTTO 6

Lotto n.: 6

- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33140000 Materiali medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITC3 Liguria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
LOTTO 6
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- II.2.6) **Valore stimato**
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
LOTTO 7
Lotto n.: 7
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33140000 Materiali medici
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITC3 Liguria
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
LOTTO 7
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- II.2.6) **Valore stimato**
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) Descrizione**II.2.1) Denominazione:**

LOTTO 8

Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari

33140000 Materiali medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

LOTTO 8

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato**II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

LOTTO 9

Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari

33140000 Materiali medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

LOTTO 9

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato**II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

LOTTO 10

Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari

33140000 Materiali medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

LOTTO 10

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

LOTTO 11

Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari

33140000 Materiali medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

LOTTO 11

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

LOTTO 12

Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari

33140000 Materiali medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

LOTTO 12

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

LOTTO 13

Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari

33140000 Materiali medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

LOTTO 13

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

LOTTO 14

Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari

33140000 Materiali medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

LOTTO 14

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

LOTTO 15

Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari

33140000 Materiali medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

LOTTO 15

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) **Valore stimato**

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

LOTTO 16

Lotto n.: 16

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33140000 Materiali medici

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

LOTTO 16

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) **Valore stimato**

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

LOTTO 17

Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari

33140000 Materiali medici

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

LOTTO 17

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 11/02/2022

Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi: 48 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 18/03/2022

Ora locale: 14:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Tar Liguria

Indirizzo postale: Via Fogliensi, 2A-4

Città: Genova

Codice postale: 16145

Paese: Italia

VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

Denominazione ufficiale: Camera di Commercio

Indirizzo postale: Via Garibaldi 4

Città: Genova

Codice postale: 16124

Paese: Italia

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale

Indirizzo postale: Via Fieschi 15


Città: Genova

Codice postale: 16121

Paese: Italia

Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di “Materiale di consumo per Neurochirurgia” per conto di: IRCCS San Martino, IRCCS Gaslini, ASL 2 ed EE.OO. Galliera, per un periodo di 48 mesi.

Lotti n. 17. Numero gara 8383193.



INDICE

1. PREMESSE	4
1.1 Documenti di gara	4
1.2 Chiarimenti	5
1.3 Comunicazioni	6
2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
3. APPALTO, OPZIONI	8
3.1 Durata	8
3.2 Durata contrattuale	9
3.4 LUOGO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. REQUISITI GENERALI	11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
6.1 Requisiti di idoneità	11
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3 DGUE) -	11
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (sezioni 1b, 10, 11 DGUE)	12
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	13
7. PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI	13
8. SINTEL	14
9. AVVALIMENTO	14
10. SUBAPPALTO	15
11. GARANZIA PROVVISORIA	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
13.1 Regole di Utilizzo Piattaforma Sintel nella Sottomissione dell'offerta	18
13.1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO	19
13.2 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)	19
13.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A LIVELLO MULTILOTTO (FASE A)	20
13.2.2 OFFERTA TECNICA - STEP 2	31
EVENTUALE CAMPIONATURA PER ESAME DEL PRODOTTO OFFERTO	32
13.2.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3	34
13.2.4 FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL'OFFERTA – STEP 4 E 5	36
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	37
15. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	38
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	40
16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	40
16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	40
16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	43
16.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	44
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	46
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	46
20. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.....	46
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	46
22. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE.....	49
23. CAUZIONE DEFINITIVA.....	51
24. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA	52
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	52
26. OSSERVANZA DEL PTPCT E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	53
L'impresa partecipante alla gara si impegna ad osservare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante www.acquistiliguria.it nella sezione “normativa”.	
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI	53
ALLEGATI.....	55



1. PREMESSE

Con apposito Decreto, pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito www.acquistiliguria.it, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di *Materiale di consumo per Neurochirurgia*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di consegna della fornitura è presso gli Enti sanitari ordinanti che hanno partecipato con i propri fabbisogni.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Luigi Moreno Costa, ferma restando la competenza dei singoli Enti in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento relativamente al singolo Contratto di Fornitura.

Gli Enti sanitari che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza, devono pertanto nominare per ciascuno dei detti acquisti un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione. Il Responsabile del Procedimento dell'Ente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.


La presente procedura si svolgerà attraverso la piattaforma "Sintel" (di seguito "Sistema" e/o "Sintel"), all'indirizzo: www.ariaspa.it, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre alle comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "**Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**", facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Ulteriori indicazioni sono inoltre messe a disposizione sul portale www.ariaspa.it; per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si può contattare il Contact Center di Aria S.P.A. all'indirizzo e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it oppure tramite numero verde: 800.116.738.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- A. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - A.1 Capitolato Tecnico e prestazionale
 - A.2 Schema di Convenzione (A2.1 – A.2.2)
- B. Bando di gara (GUUE)
- C. Disciplinare di gara;
- D. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL;



E. Patto di Integrità.

F. Tabella 1.

Modelli:

M.1 Istanza di partecipazione

M.2 DGUE (da allegare a modello M1)

M.3 Dichiarazione di Avvalimento (*eventuale*)

M.4 Dichiarazione di Aggiornamento Tecnologico/Ampliamento gamma

M.5 Dichiarazione di Offerta Tecnica

M.6 Dichiarazione di Offerta Economica

M.6 Excel Offerta economica

M.7 Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

M.8 Modello di Catalogo prodotti e prezzi Unitari

La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: <http://www.ariaspa.it> e sul profilo del Committente www.acquistiliguria.it

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, è considerata prevalente la documentazione ufficiale pubblicata sulla piattaforma Sintel.

1.2 CHIARIMENTI


È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, **entro il perentorio termine del 31/12/2021.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione appaltante (SUAR) non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara sono rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara” presente sulla piattaforma Sintel.



Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo all'indirizzo PEC: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

1.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma **Sintel** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI


Oggetto della presente procedura è l'affidamento della fornitura di **Materiale di consumo per Neurochirurgia**, nonché la prestazione dei servizi connessi, in favore degli Enti partecipanti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Liguria (di seguito anche solo "Enti"), secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nell'ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.

Si precisa che la fornitura ed i servizi connessi dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell'offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

Convenzione e Ordinativo di Fornitura

Con l'aggiudicatario della presente procedura (di seguito anche solo "Fornitore"), SUAR stipulerà un'unica Convenzione ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 s.m.i., conforme allo Schema di Convenzione (Allegato A.2 del Progetto), con il quale verranno regolamentati i Contratti di fornitura attuativi della medesima Convenzione, stipulati dai singoli Enti mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura attraverso il sistema NECA.



Per il lotto/lotti, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione di cui oltre, anche prorogato, sia esaurito il **Importo Massimo Contrattuale**, SUAR si riserva di richiederne al Fornitore, l'incremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

In forza della Convenzione, pertanto, il Fornitore si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) gli Ordinativi di Fornitura emessi dagli Enti, sino a concorrenza del predetto Importo massimo contrattuale della Convenzione, eventualmente incrementato secondo quanto sopra stabilito.

Con riferimento alla Convenzione:

- ciascun Ente, attraverso l'Ordinativo di Fornitura emesso secondo le modalità stabilite nella Convenzione, stipulerà un Contratto di fornitura con il Fornitore aggiudicatario;
- il quantitativo effettivo da fornire, oggetto dei singoli Contratti di fornitura (di seguito anche solo "quantitativo della fornitura"), è indicato nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dagli Enti;
- l'importo effettivo di ciascun Contratto di fornitura è determinato dalle quantità indicate nell'Ordinativo di Fornitura, moltiplicate per il/i rispettivo/i prezzo/i unitario/i offerto/i, e dei Prodotti consegnati, sino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale;
- ciascun Ordinativo di Fornitura è impegnativo per i singoli Enti, relativamente al quantitativo della fornitura ivi indicato, fermo restando che gli stessi potranno aumentare o ridurre le forniture fino a concorrenza del limite di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, gli Enti emetteranno le Richieste di Consegna con le quali, di volta in volta, verranno specificate le quantità da consegnare e la sede di consegna;
- gli Enti potranno emettere, ed il Fornitore dovrà accettare, Ordinativi di Fornitura per una quantità complessiva sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale di cui sopra, eventualmente incrementato.


L'importo massimo nel sistema delle Convenzioni ex articolo 26 Legge 488/1999

L'importo massimo contrattuale espresso in Convenzione non è garantito al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante né per SUAR, né per gli Enti i quali, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore nel caso in cui gli Ordinativi di Fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto Importo massimo contrattuale.

Più in generale, la Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per SUAR nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei Contratti di fornitura che verranno stipulati dai singoli Enti ed il Fornitore con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Quantità

Pertanto, con riferimento alle quantità stimate, riportate nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno delle forniture nell'ambito dell'intera durata della Convenzione effettuata al meglio delle conoscenze attuali di SUAR, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da parte degli Enti, in coerenza con lo strumento



della Convenzione ex art. 26 Legge 488/1999.

Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, ciascun Fornitore si obbliga a prestare le forniture e i servizi sino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, come precedentemente esposto, ed eventualmente incrementato.

La stima dei fabbisogni inseriti nella presente procedura, infatti, tiene conto infatti delle esigenze sopra espresse e, pertanto, non è comprensiva dell'intero fabbisogno degli Enti Sanitari in termini di quantitativi, così come meglio specificato nel Capitolato di Gara.

Le forniture e/o i servizi di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura non sono affidati al fornitore in esclusiva, e pertanto, le Amministrazioni Contraenti per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, sopra richiamata, potranno affidare in tutto o in parte le stesse attività anche a soggetti terzi dal medesimo fornitore, laddove ne ricorrano i motivati presupposti.

L'appalto è suddiviso in n. **17** lotti, come specificati nella Tabella 1, in allegato al presente documento quale parte integrante e sostanziale, contenente quantitativi ed importi.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Sull'importo complessivo stimato viene applicata una contingency in aumento del 20% ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

I quantitativi presunti dei lotti sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità cliniche degli utilizzatori; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

3. APPALTO, OPZIONI

3.1 DURATA

La durata delle Convenzioni di fornitura (Accordo Quadro, a carattere "normativo"), stipulate da SUAR in conformità agli artt. 54 e ss. del Codice Contratti Pubblici, sarà pari a 48 mesi.

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi delle rispettive Convenzioni di Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ("esecutivi"), in conformità alla normativa sopraindicata, ed alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Sentenza C.d.S. n. 1455/2018) avranno una durata minima di 48 mesi, e saranno validi anche dopo tale termine, indipendentemente dalla scadenza naturale della Convenzione SUAR, entro il limite economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.



3.2 DURATA CONTRATTUALE

Non sono previste opzioni di proroga.

Si applica comunque la *contingency* meglio definita nel Capitolato.

La Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 365 giorni dalla scadenza del contratto in essere.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione di fornitura.

3.3 CORRISPETTIVO DI FORNITURA

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli Contratti di fornitura conclusi dal Fornitore con gli Enti che utilizzeranno la Convenzione, è calcolato moltiplicando il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto in sede di procedura per ciascun prodotto e/o accessorio in gara per i quantitativi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Tali corrispettivi sono e devono intendersi comprensivi della remunerazione per la prestazione dei servizi connessi alla fornitura e, comunque, di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico" e nello Schema di Convenzione", allegati al presente Disciplinare.

3.4 LUOGO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le Aziende Sanitarie ordinanti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare ad uno o più lotti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa ad uno o più lotti in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa ad uno o più lotti in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.



I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, ad uno o più lotti. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1.1 **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.2 **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.3 **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante



mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da indicare nel DGUE).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3 DGUE) -

L'ammissione alla presente procedura di gara è condizionata, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, all'esistenza nel triennio **2018/2019/2020**, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta:

a) di un fatturato medio annuale globale di impresa pari a 1,5 volte;



- b) di un fatturato medio annuo specifico, nel settore “oggetto della gara”, almeno pari.** Il settore oggetto di gara comprende oltre a forniture/servizi identici a quelli della procedura, anche forniture/servizi analoghi secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza.

Per esercizio sociale si intende l'esercizio di attività sociale per il quale, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, è prevista la redazione del Bilancio di esercizio (art. 2423 e 2490 cod. civ. e art. 2 § 3 della IV Direttiva UE societaria) e che termina il 31 dicembre di ciascun anno solare, salvo diversa disposizione dello Statuto societario che può prevedere un esercizio non coincidente con l'anno solare (esercizio a cavallo di due anni solari, ad esempio chiusura dell'esercizio sociale nel mese di giugno di ogni anno). Ai fini del possesso del requisito non è necessario che l'ultimo Bilancio d'esercizio sia necessariamente approvato e/o depositato a norma di legge.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

In mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato, ai sensi dell'Allegato XVII parte I D.Lgs. n. 50/2016, possono essere fornite dal concorrente due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della Ditta in data non anteriore a 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora la Ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo dell'offerta. In questo caso dovrà inoltre presentare l'ultimo dei bilanci approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale.

Solo per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto si riserva di valutare la documentazione presentata dall'operatore economico partecipante alla procedura di gara per verificare se risulti soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.


6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (sezioni 1b, 10, 11 DGUE)

b) Elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni

Il concorrente deve fornire l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni **2018/2019/2020** con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.


Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7. PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI

In caso di partecipazione a più lotti, la procedura di presentazione dell'offerta sarà unica, così come unica sarà la fase amministrativa, mentre dovranno essere eseguite e completate tante fasi tecniche ed economiche quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che intenda partecipare a più lotti, tenendo conto della forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa componente R.T.I., impresa consorziata), dovrà possedere i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun singolo lotto.

Nel caso in cui il concorrente, che abbia richiesto di concorrere a più lotti, non risulti in possesso del requisito afferente la capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale precedentemente citato nella misura richiesta per la partecipazione ai lotti cui concorre, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (Impresa singola/R.T.I./Consorzio), verrà ammesso a partecipare al/i solo/i lotto/i per il/i quale/i il requisito risulti soddisfatto, mentre verrà escluso dagli altri lotti, in ragione del valore economico decrescente degli stessi con riferimento all'importo (base d'asta complessiva per lotto).



8. SINTEL

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell'allegato al Disciplinare *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”*, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e nel successivo paragrafo nonché nel presente Disciplinare.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.


L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

In caso di Avvalimento tecnico-operativo il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestatati in modo determinato e specifico.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del **50%** (D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 sino al 31/10/2021) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.


11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione** valida per **270 giorni** dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura **dell'1%** dell'importo presunto di ogni lotto. Qualora il concorrente partecipi a più lotti può produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo lotto. Alla garanzia dovranno essere allegate le certificazioni dei requisiti, ovvero (ove essi non siano già attestati nel DGUE) una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio delle riduzioni dell'importo della garanzia di cui all'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016: (*Vedi Tabella 1*).

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31 concernente il



Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Codice;

- 4) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6) riportare l'autentica della sottoscrizione oppure essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** nelle forme e con le modalità specificate al paragrafo 14.2.1 *Documentazione Amministrativa (fase A) lett. D) cauzione provvisoria in modalità elettronica*

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.



Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti, accompagnata da autodichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante che ne attesti la conformità all'origine, sottoscritta con firma digitale. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrente deve presentare la ricevuta attestante il pagamento del Contributo Gara in favore dell'ANAC (vedi Tabella 1).

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara *in relazione* al lotto per il quale non è stato versato il contributo ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.



13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa, in lingua italiana, devono essere redatte e trasmesse ad SUAR Centrale Regione di Acquisto esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il **termine perentorio del 11/02/2022 ore 14:00** pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- la **Documentazione amministrativa**, a livello multilotto della procedura (attraverso la funzionalità "Invia offerta multilotto") come meglio precisato al successivo paragrafo 14.2.1
- la **Documentazione tecnica**, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità "Invia Offerta"), come meglio precisato al successivo paragrafo 14.2.2
- l'**Offerta economica**, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità "Invia Offerta"), come meglio precisato al successivo paragrafo 14.2.3

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e, quindi, all'apposito percorso guidato "**Invia offerta multilotto**" che consente di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa. **La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa una sola volta a livello multilotto, secondo le modalità sotto specificate.**

Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa a livello multilotto, l'operatore economico deve predisporre ed inviare, **per ciascuno dei lotti cui intende partecipare:**

- Una "busta telematica" contenente la documentazione tecnica
- Una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato da Sintel.

13.1 REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL'OFFERTA

Si rinvia alle norme e le prescrizioni tecniche indicate all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*.

Il concorrente esonera SUAR da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazioni delle prescrizioni sopra descritte.



13.1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno del Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato 1 – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall'art. 48, comma 7 bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

13.2 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato al Disciplinare *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala, inoltre, che SUAR potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.




13.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A LIVELLO MULTILOTTO (FASE A)

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta multilotto” disponibile nel “Dettaglio” della procedura multilotto, l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire negli appositi campi la **Documentazione amministrativa** di seguito elencata, e segnatamente a pena di esclusione:

- a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
- b) DGUE (come da modello M-2)
- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica **firmata digitalmente** (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) impegno del fideiussore, in formato elettronico **firmato digitalmente** (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- f) Documento PASSOE **firmato digitalmente**;
- g) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)
- h) (*eventuale*) procura
- i) (*eventuale*) certificazioni riduzione cauzione
- i.2) Certificazione UNI EN ISO 9001
- j) (*eventuale*) referenze bancarie
- k) (*eventuale*) documentazione relativa all'avvalimento **firmata digitalmente**;
- k1) (*eventuale*) documentazione relativa al subappalto **firmata digitalmente**;
- l) (*eventuale*) atti relativi al R.T.I. o Consorzio **firmati digitalmente**;
- m) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)
- n) Accettazione condizioni a sistema;
- o) Accettazione Patto di integrità;
- p) Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara;
- q) Codice Fiscale;
- r) Partita IVA;
- s) Numero iscrizione REA;
- t) Camera di Commercio.

tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.



Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità “Invia offerta multilotto”. Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti.

Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip, come meglio precisato nell'allegato al Disciplinare “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel”;

A) Istanza di partecipazione (come da modello M-1))

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione denominata “Istanza di partecipazione”, firmata digitalmente, conforme al modello M-1, nell'omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il “Modello di istanza di partecipazione” di cui all'allegato M-1 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio indicato nel seguito) con le modalità di cui all'allegato del Disciplinare “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.


Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l'esclusione dalla gara.

Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma dichiarazione denominata “Istanza di partecipazione” di cui al modello M-1 allegato al presente Disciplinare, che dovrà, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I., essere sottoscritta con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato al Disciplinare “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*, come nel seguito meglio indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.

Conseguentemente, tutte le dichiarazioni saranno presentate in offerta – attraverso il Sistema – dall'impresa mandataria.

In caso di Consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione:

- a) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte con sottoscrizione mediante firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato);
- b) in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016,



da ciascuna delle imprese consorziate con sottoscrizione mediante firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato *“Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel”* del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato);

- c) in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura con sottoscrizione mediante firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato *“Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel”* del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato).

In caso di Consorzi di cui al comma 2 lettera b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione denominata *“Istanza di partecipazione”* di cui al modello M-1 allegato al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

B) DGUE (come da modello M-2)


Nella compilazione del DGUE Allegato M-2 dovranno essere indicati inoltre, i requisiti relativi alla situazione personale e alla capacità economica – finanziaria e alla capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il **“DGUE” compilato**, di cui all'allegato M-2 dovrà essere caricato a sistema in formato **WORD**, e sottoscritto con **firma digitale** dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio indicato nel seguito) con le modalità indicate nell'allegato al Disciplinare *“Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel”* ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio:

- 1) le attestazioni attinenti ai requisiti soggettivi di cui al paragrafo 5 del presente Disciplinare dovranno essere rese:
 - (i) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo);
 - (ii) nel caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività;
- 2) la dichiarazione attinente ai requisiti di capacità economica – finanziaria e di capacità tecnica cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare fatto salvo il possesso (per l'intero) del requisito da parte del R.T.I. o dal Consorzio nel loro complesso, dovrà essere resa:



(i) da ciascuna impresa componente il R.T.I. e il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo) fermo restando che i) il requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria; ii) le mandanti che eseguono il contratto devono aver eseguito almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto della procedura di gara negli ultimi tre anni;

(ii) dal consorzio stesso o dalle consorziate indicate come esecutrici, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b)

(iii) da tutte le consorziate nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, c) del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, il DGUE" di cui all'Allegato 9.2, sottoscritto dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:

a) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);

b) contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016

C) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

Il concorrente dovrà presentare, nell'apposito campo di Sintel denominato "Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC", copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

A seguito delle nuove istruzioni pubblicate sul sito dell'ANAC in vigore dal 16/12/2019 il versamento del contributo gara va effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle "Istruzioni operative" in vigore e pubblicate sul sito di ANAC, raggiungibile all'indirizzo www.anticorruzione.it – menù Servizi On Line – Gestione Contributi Gara (GCG).

L'operatore economico ha due modalità di pagamento:

- pagamento on line – mediante il nuovo Portale dei Pagamenti ANAC scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- pagamento mediante avviso – utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

SUAR si riserva di richiedere l'originale documento a comprova del pagamento del contributo.



In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

- a) in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- b) in caso di Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio stesso.

D) Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica

A titolo di cauzione provvisoria, il concorrente, per il/i lotto/lotti per il quale intende presentare offerta, dovrà inserire/allegare a Sistema nell'apposito campo denominato "*Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica*", la **fideiussione originale, firmata digitalmente, rilasciata in formato elettronico** (documento informatico) da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

I requisiti che seguono sono richiesti a pena di esclusione in quanto devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'offerta.

In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante.

La fideiussione, pertanto, dovrà essere corredata, alternativamente:

- da un'autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;

oppure

- sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore **(non obbligatorio se l'OE sceglie la modalità dell'autodichiarazione)**

SUAR, e per essa il Responsabile Unico del Procedimento, si riserva di richiedere l'originale del documento che attesti i poteri del sottoscrittore del garante della fideiussione ovvero di chiedere la regolarizzazione qualora non sia stato presentato uno dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2). La cauzione provvisoria dovrà, indipendentemente dalla modalità con la quale è costituita:

- a) essere di importo pari **all'1% (un per cento)** della base d'asta complessiva del/i lotto/i di partecipazione;
- b) avere validità per un periodo di almeno **270** (duecentosettanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- c) essere prestata a favore di SUAR—



In caso di partecipazione a più Lotti:

- possono essere presentate autonome e distinte cauzioni provvisorie per il/i lotto/lotti cui si intende partecipare;
ovvero in alternativa
- un'unica cauzione provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti il/i lotto/lotti cui si intende partecipare; in tale ultimo caso, la fidejussione deve necessariamente indicare la gara ed i singoli lotti cui si riferisce la garanzia.

In caso di cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione, la stessa dovrà prevedere espressamente:

- I) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- II) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- III) la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di SUAR ..

La cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio medesimo;

in caso di Consorzio ordinario costituito, da Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;

- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione della Convenzione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
- b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti (verificare paragrafo precedente su garanzia provvisoria).
- c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Convenzione, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- d) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.



La cauzione provvisoria fornita dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, o comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016).

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto, così come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà allegare copia informatica del/della certificazione esibita oppure, in alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Fatto salvo quanto precedentemente detto circa le MPMI, si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Le garanzie fideiussorie devono, a pena di esclusione, essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

E) Impegno del fideiussore, in formato elettronico, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione

Il concorrente, per ciascun lotto per il quale intende presentare offerta dovrà inserire/allegare a Sistema nel campo Sintel denominato *"Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione"*, un documento informatico originale, firmato digitalmente, contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione di quanto oggetto della presente procedura, richiesta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo e in tale ultimo caso deve essere specificata la denominazione della gara.

I requisiti richiesti a pena di esclusione che seguono devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'offerta.



L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Si precisa che le predette disposizioni non si applicano alle MPMI e ai raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI (art. 93, comma 8 D.Lgs. 50/2016).

F) Documento PASSOE

Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell'omonimo campo di Sintel, il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* al Disciplinare.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, anche del consorzio medesimo.

Si precisa infine che, in caso di avalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC



dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui con le modalità di cui all'Allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, dell'impresa ausiliaria.

G) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)

Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione denominata “Dichiarazione Regolamento UE 2016/79”, firmata digitalmente, conforme al modello M-7, nell'omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il Modello di cui all'allegato M-7 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito) con le modalità di cui all'allegato del Disciplinare “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

H) (eventuale) Procura

Qualora le dichiarazioni previste dal presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo di Sintel denominato “Procura”.

SUAR si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.


I) (eventuale) Certificazioni per riduzione garanzia

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre attraverso il Sistema nella apposita sezione denominata “*Certificazioni per riduzione garanzia*”:

- copia informatica del/delle certificazioni di cui è in possesso, tra quelle elencate ai fini del beneficio della riduzione della garanzia ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016

oppure

- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.



In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso degli stessi, da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

I.2) Certificazione UNI EN ISO 9001

J) (eventuale) Referenze bancarie

Qualora il Concorrente non sia in grado di rilasciare dichiarazione relativa al fatturato globale e/o specifico, dovrà presentare almeno due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Qualora il Concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificarne i motivi e presentare l'ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale. La Centrale Regionale d'Acquisto si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per verificare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.

Modalità di invio delle referenze bancarie

Le referenze bancarie e l'eventuale bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale potranno essere inviate entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte in formato elettronico attraverso il Sistema con le modalità di seguito indicate.

Le referenze bancarie, dovranno essere prodotte attraverso il Sistema, nell'apposito campo denominato "Referenze bancarie", secondo una delle due modalità seguenti:

- (i) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dall'istituto bancario rilasciante la dichiarazione
- d) sotto forma di copia informatica conforme al documento originale cartaceo sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;


K) (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento (come da modello M-3)

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire nel campo Sintel denominato "Documentazione relativa all'avvalimento" la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all'articolo citato.

SUAR si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

K1) (eventuale) documentazione relativa al subappalto firmata digitalmente;



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

L) (eventuale) Atti relativi a R.T.I. o Consorzio

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire nell'apposito campo di Sintel denominato "*Atti relativi a R.T.I. o Consorzio*", copia scannerizzata dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, corredato da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" del presente disciplinare – dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.

E' facoltà di SUAR richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

SUAR si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate a Sistema.

M) F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00

Allegare a sistema, nell'apposito campo denominato "*F24 attestazione pagamento imposta di bollo*" copia informatica dell'F24, indicando il codice Ufficio TLG, il codice fiscale dell'offerente, e come codice atto il CIG. La documentazione che costituisce l'offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 672/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24, con specifica indicazione: dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice; dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: SUAR Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Area -Sede Legale P.zza della Vittoria n. 15 – Genova, C.F.02421770997); del codice ufficio o ente (campo 6: TLG); del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Gara n. - Gara a procedura aperta tramite il sistema telematico SINTEL per la fornitura di");

N) Accettazione condizioni a sistema;

O) Accettazione Patto di integrità;


P) Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara;

Q) Codice Fiscale;

R) Partita IVA;

S) Numero iscrizione REA;


T) Camera di Commercio.



13.2.2 OFFERTA TECNICA - STEP 2

A livello di singolo lotto, al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve inserire negli appositi campi di Sintel la documentazione tecnica di seguito indicata:

1. Allegare a Sistema, nell'apposito campo “Offerta Tecnica”, pena l'esclusione della procedura di gara, **l'allegato M-5 Dichiarazione offerta tecnica**. Il predetto modello di documento (M-5), fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf, e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);
2. Allegare a Sistema, nell'apposito campo “Scheda tecnica”, pena l'esclusione della procedura di gara, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip, **le schede tecniche del/dei prodotti offerti**, sottoscritte singolarmente con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);
3. Allegare a Sistema, nell'apposito campo “**Certificato CE**” copia conforme all'originale del certificato CE;
4. Allegare a Sistema, nell'apposito campo “Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici” (**allegato M-4) la dichiarazione di disponibilità/impegno all'aggiornamento tecnologico/ampliamento di gamma**). Il predetto modello di documento (M-4), fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf, e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);
5. Allegare a Sistema, nell'apposito campo “**Offerta Economica Silente**” copia dell'offerta economica dei prodotti offerti per ciascun lotto, priva dei prezzi (c.d. offerta silente). Tale documento deve essere in formato Excel editabile, e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);
6. Allegare a Sistema, nell'apposito campo, L'OFFERTA ECONOMICA: **modello M6 - OFFERTA ECONOMICA - PER CIASCUNO DEI LOTTI PARTECIPATI**; il file dovrà essere caricato in formato **Excel editabile, PRIVO DEI PREZZI**, e firmato digitalmente dall'offerente;
7. Allegare a Sistema, nell'apposito campo il Catalogo completo dei prodotti offerti: **M8 - Catalogo Prodotti**; il file dovrà essere caricato in formato **Excel editabile, PRIVO DEI PREZZI, PER CIASCUNO DEI LOTTI PARTECIPATI** e firmato digitalmente dall'offerente;
8. Allegare a sistema, nell'apposito campo denominato “*Dichiarazione di segretazione offerta tecnica*”, la **dichiarazione di segretazione della documentazione tecnica**. Il concorrente dovrà tassativamente indicare le parti/paragrafi del progetto tecnico presentato che ritiene coperto da segreto tecnico



commerciale/know how, ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. 50/2016, specificando gli estremi del provvedimento di riconoscimento della tutela commerciale (es. brevetto ecc.). La documentazione non inserita in detta dichiarazione sarà resa ostensibile in caso di istanza di accesso agli atti di gara da parte di soggetti legittimati. È fatta salva in ogni caso la valutazione discrezionale della Stazione appaltante.

9. **AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI:** Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico, per ciascun Lotto partecipato, firmato digitalmente;
10. **INDICE REQUISITI:** L'offerente deve caricare a Sistema un Indice, contenente l'elencazione puntuale – per ciascun Lotto partecipato – idonea a reperire le parti della documentazione tecnica in cui sono espressamente indicati i Requisiti Minimi e le caratteristiche soggette a valutazione. Dovranno essere indicati: il **nome-documento** (o il *nomefile* se coincidono); il **numero di pagina**; la **riga** (a partire dall'alto). N.B.: file in PDF/A ricercabile, firmato digitalmente.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i singoli documenti sopra citati, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dal/i Lotto/i a cui partecipa, devono essere sottoscritti con firma digitale:

- ii. *in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. o del Consorzio stesso o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all'allegato del presente Disciplinare di gara;*
- iii. *in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura" di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).*

EVENTUALE CAMPIONATURA PER ESAME DEL PRODOTTO OFFERTO

La Commissione giudicatrice, in sede di esame delle offerte tecniche, potrà richiedere l'invio di un campione gratuito del prodotto offerto, ovvero delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.

Come da consolidata giurisprudenza, si precisa che il campione *"non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica"* e *"serve a riscontrarne la conformità rispetto alle specifiche di gara ed agli standard di qualità che l'Amministrazione si è proposta di garantire con le suddette specifiche"* (ex plurimis: CDS, Sez. III, n.183/2019; TAR Campania, n. 96/2020).

L'Offerente che ne venga richiesto dovrà inviare, a titolo gratuito, il campione secondo i termini e le modalità indicati dalla Commissione giudicatrice. In caso di mancato invio la Commissione procederà comunque alle valutazioni concernenti gli elementi / i contenuti presenti nell'offerta tecnica.



In ogni caso l'invio successivo del campione non potrà costituire ad alcun titolo integrazione delle caratteristiche risultanti dal contenuto dell'offerta tecnica, ma potrà essere utilizzato esclusivamente a titolo dimostrativo, in conformità alla prevalente giurisprudenza sopra richiamata.

La campionatura eventualmente richiesta dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione; dovrà inoltre essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti.

Tale campionatura dovrà essere contrassegnata con la dicitura "Campioni per la partecipazione alla gara con procedura aperta per la fornitura di **"Materiale per Neurochirurgia"** – SUAR REGIONE LIGURIA – VIA G. D'ANNUNZIO, N. 64 16121 GENOVA" e dovrà riportare i seguenti elementi:

- Numero gara;
- Numero Lotto di riferimento;
- Nome del prodotto e relativo codice offerto;
- Denominazione e/o ragione sociale della Ditta.

Su ciascun elemento campionato dovrà essere apposto un adesivo o cartellino riportante la dicitura della ditta offerente, nonché la descrizione del prodotto in modo da abbinare immediatamente il campione con la corrispondente ditta.



13.2.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

A livello di singolo lotto, al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve inserire su Sintel l'Offerta economica, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui intende partecipare, così composta:

1. Inserire a sistema nel campo “Offerta economica”, pena l'esclusione, il valore complessivo della propria offerta – espresso in Euro, IVA esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) e con modalità solo in cifre, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico (sono esclusi gli oneri da interferenza) e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante.

ATTENZIONE: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (i costi da interferenza sono pari a zero in questa procedura).

Il valore complessivo indicato in piattaforma è impegnativo e vincolante per il concorrente e deve collimare con l'importo complessivo offerto indicato nel *Modello M6 excel “Dettaglio prezzi unitari offerti”*. In caso di discordanza tra il valore indicato in piattaforma e quanto indicato nel suddetto file, prevarrà il valore indicato in piattaforma Sintel.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA:

- Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara
- Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara

2. Inserire a sistema nell'apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”, pena l'esclusione, il valore dei costi afferenti l'attività di impresa;
3. Inserire a sistema nell'apposito campo “di cui costi del personale”, pena l'esclusione, il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico;

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta Economica” ed il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest'ultimo non modificabile dall'operatore economico).

La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta Economica”.



4. Inserire a sistema nell'apposito campo denominato "*Dichiarazione di offerta economica*", pena l'esclusione, la dichiarazione di offerta economica conforme al **modello M-6** allegato al presente Disciplinare. Il predetto modello di documento (M-6) deve essere scaricato salvandolo sul proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in formato pdf e **firmato digitalmente**. La Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* – dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa);
5. Allegare a Sistema, nell'apposito campo, L'OFFERTA ECONOMICA: **M6 Excel** - Offerta Economica - PER CIASCUNO DEI LOTTI PARTECIPATI; il file dovrà essere caricato in formato **Excel editabile, CON I PREZZI**, e firmato digitalmente dall'offerente, **sia in formato editabile sia in formato pdf. Entrambi i files devono essere sottoscritti con firma digitale** – e le ulteriori modalità di cui all'allegato al Disciplinare "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*" – dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa);
6. Allegare a Sistema, nell'apposito campo, il Catalogo completo dei prodotti offerti: **M8 - Catalogo Prodotti**; il file dovrà essere caricato in formato **Excel editabile, CON I PREZZI, PER CIASCUNO DEI LOTTI PARTECIPATI**, **sia in formato editabile sia in formato pdf. Entrambi i files devono essere sottoscritti con firma digitale** – e le ulteriori modalità di cui all'allegato al Disciplinare "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*" – dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa).

ATTENZIONE: nel caso in cui la Ditta, risultata aggiudicataria, abbia offerto un prodotto già presente in convenzioni attive la stazione appaltante procede, in sede di esecuzione del contratto, ad applicare il prezzo del prodotto già fornito se più favorevole.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i documenti caricati, di cui ai precedenti punti, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dalla gara, devono essere sottoscritti con firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;



- in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

13.2.4 FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL'OFFERTA – STEP 4 E 5

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi, dell'invio e della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, per ogni lotto per il quale partecipa, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "***Firma digitale dell'offerta***", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* del Disciplinare - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nel richiamato allegato al Disciplinare *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*);


Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al presente punto, per le motivazioni precedentemente esposte al paragrafo costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dal lotto cui si riferisce l'offerta, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* del Disciplinare;



- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura") di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "**Riepilogo ed invio dell'offerta**" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte precedentemente indicato.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.


ATTENZIONE: si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- l'omessa indicazione della terna di subappaltatori o l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre può essere sanata tramite soccorso istruttorio a condizione che il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare nel rispetto delle percentuali di legge.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (allegato al presente Disciplinare allegato **M-2**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche

messo a disposizione su <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT> secondo quanto di seguito indicato.


Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C



Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale ;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria (compilare sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3)
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica (compilare sezioni 1b, 10, 11)
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:



- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Si rinvia al Capitolato Tecnico.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

- ❑ **QUALITA'**: massimo punti **70** in relazione alla tipicità dei singoli prodotti di interesse, sulla base dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Tecnico e Prestazionale allegato al presente progetto e secondo i metodi di attribuzione dei punteggi previsti nella tabella seguente:

Tipologia di criterio	Modalità di determinazione dei coefficienti	Formule / Scale utilizzate	Identif.
criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva	Si utilizzerà una scala di valori del tipo: eccellente coeff. 1,0	Q1



	trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.	ottimo coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 discreto coeff. 0,3 sufficiente coeff. 0,0	
criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	<p>I coefficienti saranno determinati attraverso confronto a coppie. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.</p> <p>La somma delle valutazioni attribuite per ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari viene trasformata in coefficiente definitivo, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate.</p> <p>Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1.</p>		Q2



criteri qualitativi di natura tangibile e misurabile oggettivamente	i valori risultanti dalla misurazione oggettiva dei parametri saranno trasformati mediante formule matematiche cioè: coefficiente pari a 1 all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice; <ul style="list-style-type: none">coefficiente pari a 0 pari al valore posto a base di gara;coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse offerte fra i due valori	Per i parametri che valorizzano al rialzo le caratteristiche tecniche (offerta maggiore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula $\frac{\text{Valore offerta da valutare} - \text{Valore a base Gara}}{\text{Valore offerta massima} - \text{Valore a Base di gara}}$	Q 3
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta minima, diminuito del 20%.	Q 3 *
		Per i parametri che valorizzano al ribasso le caratteristiche tecniche (offerta minore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula $\frac{\text{Valore a base Gara} - \text{Valore offerta da valutare}}{\text{Valore a Base di gara} - \text{Valore offerta minima}}$	Q 4
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta massima, aumentato del 20%.	Q 4 *
Per i criteri qualitativi	Coefficiente 1 (presenza) o 0		



di natura tangibile che prevedono la valutazione della presenza/assenza di una determinata caratteristica	(assenza)		Q 5
---	-----------	--	-----

I coefficienti così ottenuti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di valutazione.

In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati due decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la terza cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5.

Alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai vari criteri qualitativi in base alla tabella sopra esposta verranno attribuiti punti 70 e proporzionalmente alle altre secondo la seguente formula:

$P_i \times 70 / P_{mig}$

ove

P_i = punteggio conseguito dalla Ditta presa in esame;

P_{mig} = miglior punteggio conseguito;

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

□ **PREZZO:** massimo punti **30**, secondo la seguente formula:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times 0,90 \times (R / R_{Medio})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times \left[0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{Medio}}{R_{Max} - R_{Medio}} \right]$$

Dove:

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

R_{Max} = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,

R_{Medio} = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerte ammesse.



utilizzando anche nei rapporti due decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

- a) PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = (30 \times P_{\min}) / P \text{ con}$$

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione; P_{min} = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

ATTENZIONE: Poiché il sistema SINTEL non consente di adattare la formula impostata per il calcolo del punteggio economico alla casistica sopra ipotizzata (solo due concorrenti ammessi alla fase economica), SUAR procederà al calcolo del punteggio economico off line secondo la formula sopra riportata ed all'imputazione manuale a sistema del punteggio così ottenuto

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{\text{TOT}} = PT + PE$$

dove:


- a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;
b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il: 18/02/2022 ORE 14:00, presso gli Uffici di SUAR in Via G. D'Annunzio n. 64 Genova 2° piano. In caso di problemi legati al funzionamento della piattaforma SinTel (es. manutenzioni programmate e/o straordinarie) o per altre esigenze di gestione della procedura la Stazione Appaltante, previo avviso, può rinviare la seduta sopra indicata.



Il RUP, eventualmente supportato dal Seggio di Gara, alla presenza dell'Ufficiale Rogante di SUAR, procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella *Documentazione amministrativa*.

La predetta seduta pubblica si svolgerà secondo le modalità previste dal “Regolamento per il lavoro a distanza delle commissioni giudicatrici e l'organizzazione delle sedute pubbliche delle gare telematiche” approvato con determinazione n. 390 del 23/09/2020.

Le *Offerte Tecniche* e le *Offerte Economiche*, ivi incluso il Documento d'Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né da SUAR né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Il Seggio di gara nominato ad hoc, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP).

Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all'analisi della documentazione presente nella *Documentazione amministrativa* (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* fra i concorrenti e nell'interesse di SUAR, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.


Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un **termine perentorio** non superiore a dieci giorni.

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all'esclusione del concorrente alle successive fasi di gara.

SUAR al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà all'adozione della determina di ammissione/esclusione e procederà, altresì, alla comunicazione della stessa ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.



18. COMMISSIONE GIUDICATRICE APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione Giudicatrice, nel periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, viene nominata in conformità al Decreto di Regione Liguria n. 3802 del 20/06/2021.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.


Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

20. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il controllo sul possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa. In particolare si rimanda alle disposizioni nel merito previste dall'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m. .

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.



Saranno, altresì, **esclusi** dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nella documentazione di gara;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di prestazione dei servizi specificate nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, nella tabella prodotti allegata al presente disciplinare di gara, e/o nello Schema di Convenzione ovvero offerte con livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto ai livelli di servizio attesi e stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Convenzione;
- offerte che presentino due o più prodotti differenti per uno stesso lotto;
- offerte con prezzi unitari offerti pari a € 0,00000= (zero);
- offerte con prezzo complessivo offerto superiore alla base d'asta complessiva.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:


- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano ommesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni SUAR si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- d) di non stipulare, motivatamente, la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- e) di procedere all'aggiudicazione anche di alcuni o di un singolo Lotto.



La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.



22. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

23.1. DOCUMENTI PER LA STIPULA

Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà far pervenire ad SUAR , ai fini della stipula della Convenzione e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore di SUAR a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo del presente Disciplinare. La fidejussione dovrà essere presentata in originale e rilasciata in formato elettronico (documento informatico). In caso di R.T.I., la cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall'impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo;
2. per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, la nomina firmata digitalmente secondo le modalità di cui all'allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel", del Disciplinare dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72;
3. (in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo) copia autentica con firma digitale del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
4. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta;
5. dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma relativa dichiarazioni relative agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
6. copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore della Convenzione, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma (se non già presente nella Documentazione amministrativa presentata);
7. copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita di comprovati poteri di firma, del documento attestante il pagamento delle spese inerenti la convenzione (marche da bollo e imposta di registro), oltre il rimborso delle spese di pubblicità legale;
8. catalogo in formato excel dei prodotti aggiudicati recante la descrizione del prodotto, codice commerciale, CND e RDM (se previsto), confezionamento, prezzo di aggiudicazione ed eventuali altri dati di prodotto richiesti da SUAR .



SUAR si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'aggiudicatario di ciascun Lotto non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, SUAR dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. riservandosi di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, SUAR potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell'art. 22 e ss della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei limiti consentiti dalla legge stessa, nonché dal D.Lgs. 50/2016, ai concorrenti che facciano richiesta di accesso nei modi e nei termini previsti.

23.2. STIPULA DELLA CONVENZIONE

Con ciascun aggiudicatario sarà stipulata, nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione o altro termine nel caso di convenzioni precedenti ancora attive e non giunte a completa erosione o di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, una Convenzione conforme allo Schema di Convenzione allegato A-2 al Progetto.

Ciascun aggiudicatario, all'atto della stipula della Convenzione, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà la Convenzione medesima, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Si rammenta che con il concorrente aggiudicatario di più Lotti verrà stipulata un'unica Convenzione.

A seconda della modalità concordata, la Convenzione verrà conclusa tra le parti sotto forma di scrittura privata sottoscritta a distanza con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell'elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E, oppure nella forma dell'atto pubblico amministrativo alla presenza dell'Ufficiale Rogante di SUAR. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.



L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale della Convenzione, ottenuto moltiplicando il quantitativo riferito per il prezzo unitario offerto.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.

La fideiussione originale in formato elettronico (documento informatico) dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- i. essere prestata in favore di SUAR ;
- ii. essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; - autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
- iii. essere incondizionata e irrevocabile;
- iv. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- v. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- vi. prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di SUAR e/o degli Enti contraenti;
- vii. prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento della Convenzione e dei Contratti di Fornitura;
- viii. avere una durata almeno pari a tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

Anche qualora l'Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.

L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi previsti ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà produrre le certificazioni di qualità conformi alle suddette norme in originale formato elettronico ovvero in copia (scannerizzata) corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 DPR n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.



Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della Convenzione e dei contratti di fornitura e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi e dalla Convenzione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nella Convenzione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia impossibilitato a fornire la cauzione definitiva, di cui al presente paragrafo, in formato elettronico, lo stesso potrà presentare cauzione originale in formato cartaceo. In tale caso la cauzione definitiva dovrà comunque contenere tutte le prescrizioni e le clausole sopra descritte.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste, devono essere conformi agli Schemi tipo approvati dal MISE con decreto di concerto con il MIT e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

24. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura, l'aggiudicatario di ciascun lotto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.


Anche a tal fine, per la stipula della Convenzione è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, pena la risoluzione della Convenzione stessa.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.



26. OSSERVANZA DEL PTPCT E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa partecipante alla gara si impegna ad osservare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante www.acquistiliguria.it nella sezione "normativa".

In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della procedura di gara, ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 50/2016. Agli stessi obblighi è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.


Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa degli obblighi sopra richiamati può comportare, previa contestazione scritta:

- L'esclusione dalla procedura di gara e l'escussione della garanzia provvisoria se l'inosservanza è accertata nella fase antecedente l'aggiudicazione della procedura ed integra una delle ipotesi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- La revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria se l'inosservanza è accertata successivamente all'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto
- La risoluzione del contratto e l'escussione della cauzione definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo), relativi alla verifica di affidabilità dell'aggiudicatario della gara in oggetto, prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura in oggetto si impegnano a corredare l'offerta formalizzata del Modello M.7 relativo alle seguenti specifiche, procedure e tutele, volte alla protezione dei dati, della dignità, delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo, nonché della valutazione di impatto privacy riguardante:



-
- a) le finalità perseguite nel trattamento dati, quali già precisate dalla stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime ed illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi a illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati verranno raccolti ed a trattare i dati in conformità al dettato normativo;
- b) di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;
- c) di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;
- d) di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre 5 giorni, preferibilmente via pec indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria ed Ente/Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;
- e) di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
- f) di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.

Inoltre l'attività sostanziale, sottesa alla presente gara ovvero da eseguirsi a seguito di questa, resta nell'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario che è tenuto a rispondere direttamente, a tutti gli effetti di legge, con manleva per eventuali violazioni di norme, inadempimenti giuridici, inosservanze regolamentari, nonché per i danni inerenti/derivanti dal trattamento dati inerente o derivanti dalle attività di gara di cui gli aderenti alle risultanze di gara possano essere chiamati a rispondere sia civilmente, sia in punto privacy.


Titolare del trattamento dei dati personali è SUAR Azienda Ligure Sanitaria con sede legale in P.za della Vittoria n. 15 - Genova alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it.

I dati personali potranno essere comunicati a Enti terzi che collaborano con SUAR per la gestione/cura del procedimento di gara; tali organismi saranno nominati Responsabili e successivamente procederanno alla nomina/incarico dei soggetti che effettueranno il trattamento dei dati.

In particolare, si tratta di:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;



- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

Inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sui siti internet www.ariaspa.it e www.acquistiliguria.it

I dati potranno essere comunicati agli Enti beneficiari delle prestazioni contrattuali.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

A. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:

- A.1 Capitolato Tecnico e prestazionale
- A.2 Schema di Convenzione (A2.1 – A.2.2)

B. Bando di gara (GUUE)

C. Disciplinare di gara;

D. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL;

E. Patto di Integrità;

F. Tabella 1.

Modelli:

M.1 Istanza di partecipazione

M.2 DGUE

M.3 Dichiarazione di Avvalimento (eventuale)

M.4 Dichiarazione di Aggiornamento Tecnologico/Ampliamento gamma

M.5 Dichiarazione di Offerta Tecnica


M.6 Excel Offerta economica

M.7 Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

M.8 Modello di Catalogo prodotti e prezzi Unitari

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Luigi Moreno Costa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO

Data pubblicazione: **12 Settembre 2020**

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2. VERSIONI	3
2. SINTEL	3
3. GUIDE E MANUALI.....	5
4. DOTAZIONE INFORMATICA	6
5. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	6
6. REGISTRAZIONE AI SERVIZI DELL'AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.	7
6.1. REGISTRAZIONE A SINTEL.....	8
6.2. DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DEI DATI DELLA REGISTRAZIONE	8
6.3. REGISTRAZIONE A SINTEL PER LIBERI PROFESSIONISTI	9
6.4. REGISTRAZIONE A SINTEL PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA	9
6.5. REGISTRAZIONE A SINTEL PER GLI OPERATORI ECONOMICI STRANIERI	9
7. FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	10
7.1. FIRMA DIGITALE	10
7.2. MARCATURA TEMPORALE.....	11
8. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA	11
9. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA.....	12
9.1. DOCUMENTO D'OFFERTA	13
9.2. DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)	13
9.3. HASH	14
10. CONTATTI.....	15

1. Introduzione

1.1. Obiettivo e campo di applicazione

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di gara, oltre a definire il quadro normativo rilevante. Se non diversamente stabilito nella lex specialis delle singole procedure di gara, il presente documento è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura gestita in Sintel.

Al fine di inviare un'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali, si raccomanda gli operatori economici di:

- leggere attentamente i successivi capitoli prima di avviare l'operatività in Sintel;
- eseguire tutte le attività necessarie per la registrazione, la qualificazione e l'invio dell'offerta descritte nei successivi capitoli, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (visualizzabile nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura in Sintel);

1.2. Versioni

Versione Piattaforma e-Procurement utilizzata per la stesura del manuale: R5.40.2.7

Versione IdPC utilizzata per la stesura del manuale: 10.8.03.

2. SINTEL

La Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione (L. 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione abilitati la piattaforma telematica di e-procurement Sintel. Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi:

- del D.Lgs. 50/2016 c.d. "Nuovo Codice Appalti" in virtù dell'adeguamento della piattaforma a tale nuova normativa. Tale adeguamento avverrà con modalità progressive e nelle tempistiche necessarie al rilascio tecnico degli interventi sulla piattaforma SINTEL (gli interventi operati sono indicati sul portale istituzionale di ARIA S.p.A.);
- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano il rispetto delle norme sopra richiamate, nonché delle disposizioni relative alle firme digitali ed alla marcatura temporale:

- Direttiva 1999/93/CE, "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi;

- D.P.C.M. 30 marzo 2009, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”;
- D.P.C.M. 22 Febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, avanzate, qualificate e digitali”.

La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta in Sintel;
- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo di Sintel è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate in Sintel e fanno piena prova nei confronti degli utenti, Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 43 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Le operazioni effettuate su Sintel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti ai sensi degli articolo 1, comma 1, lettera b), e 8 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su Sintel.

L’Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti S.p.A. (in seguito “ARIA S.p.A.”) è “Gestore del sistema”, e, tra l’altro, ha il compito di: (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento di Sintel; (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di registrazione e l’utilizzo di Sintel; (iii) controllare i principali parametri di funzionamento di Sintel stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii, il Gestore del sistema cura l’adozione di tutte le misure previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. medesimo ed è, altresì, incaricato della conservazione delle registrazioni del sistema e della documentazione di gara ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

La documentazione di gara viene archiviata da ARIA S.p.A. in qualità di Gestore del sistema, ma la conservazione della stessa è demandata ed è di responsabilità della stazione appaltante, ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. Il Gestore del sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica di Sintel stesso e riveste il ruolo di responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati ai sensi della disciplina che regola la materia, nonché dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.

La piattaforma è costituita da complesse infrastrutture tecnologiche, quali sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stata realizzata sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti di Sintel: in tale caso, la stazione appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e la non aggiudicazione della stessa.

In ogni caso, i concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA S.p.A., anche in qualità di Gestore del sistema, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARIA S.p.A. non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente di Sintel, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento di Sintel.

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento di Sintel, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della registrazione a Sintel, di cui oltre, l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l'esclusione dalla medesima.

ARIA S.p.A. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante ed ARIA S.p.A., anche nella sua qualità di Gestore del sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovesse essere sofferto da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio di Sintel e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.

Con l'utilizzo di Sintel i concorrenti e la stazione appaltante esonerano ARIA S.p.A. da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Ove possibile ARIA S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a Sintel gli interventi di manutenzione su Sintel. Gli utenti di Sintel, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso a Sintel utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

3. Guide e manuali

L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali", e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Questi documenti sono scaricabili dal sito www.aria.regione.lombardia.it ([>> Home >> HELP >> Guide e manuali](#)). Inoltre è possibile avere ulteriori informazioni seguendo il seguente percorso: [Home >> Chi Siamo >> Normativa](#). Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest'ultima.

4. Dotazione informatica

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale).

L'accesso alla piattaforma Sintel è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;
- accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;
- abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico in tutte le rispettive funzionalità:

- Internet Explorer 7, 8 e 9;
- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.

Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in Sintel non sono garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8.

ATTENZIONE: Si ricorda che ai fini dell'espletamento di tutti i passaggi relativi alle procedure di gara è necessario dotarsi di programmi per l'apposizione e la lettura della firma digitale, quali Dike e Digital Sign. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware e del software restano ad esclusivo carico degli utenti finali della piattaforma Sintel.

NOTA: Se si intende utilizzare il sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità) è necessario avere a disposizione un cellulare per poter ricevere il codice "usa e getta" da utilizzare come password temporanea.

Se si intende utilizzare invece il sistema di autenticazione con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è necessario avere a disposizione il PIN associato alla carta.

5. Posta elettronica certificata (PEC)

La piattaforma Sintel comunica con gli utenti registrati attraverso Posta Elettronica Certificata (di seguito "PEC") per tutte le comunicazioni afferenti alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.

Si ricorda che l'Art. 16 del D.L. 185/2008, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" introduce per gli operatori economici l'obbligo di dotarsi di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, in merito alle modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in sede di registrazione (v. successivo paragrafo 6.1 Registrazione a SINTEL), tutte le imprese devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato.

Il dominio GOV.IT è relativo al servizio di posta elettronica certificata fornito dal Governo Italiano per permettere ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni. Tuttavia tali caselle PEC non possono essere utilizzate per inviare comunicazioni ad altri cittadini, Enti o associazioni. Si consiglia pertanto di inserire nel proprio profilo utente in piattaforma Sintel un indirizzo PEC differente.

6. Registrazione ai servizi dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.

Attraverso il sito www.ariaspa.it (Home >> e-Procurement >> Registrazione) è possibile accedere al form di registrazione che consente ad Enti pubblici ed operatori economici di usufruire dei servizi messi a disposizione da ARIA S.p.A., tra i quali la piattaforma Sintel. Prima della registrazione è però necessario autenticarsi attraverso uno dei sistemi di autenticazione proposti di seguito:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La prima registrazione con credenziali SPID prevede 4 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con LA TUA IDENTITA' DIGITALE "PASSWORD UNICA"» cliccare su «Entra con SPID»;
2. Selezionare l'ID provider, inserire le credenziali SPID e confermare;
3. Selezionare il pulsante «NUOVA REGISTRAZIONE»;
4. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA S.p.A..

Username e Password (IdPC -Identity Provider del Cittadino)

La registrazione prevede 2 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con username e password» cliccare su «Entra con ID e password» e successivamente su «Registrazione a IDPC». Inserisci i dati richiesti e riceverai le credenziali di accesso direttamente nella casella di posta indicata.
2. Registrazione ad ARIA: Una volta ottenute le credenziali, ritorna nella pagina di accesso e completa il processo di registrazione (richiederà pochi minuti).

NOTA: L'effettivo recapito delle comunicazioni inviate dalla casella PEO di IdPC dipende dalle seguenti tipologie di caselle destinatarie utilizzate e indicate dall'utenza in fase di registrazione:

PEC: il canale di comunicazione funziona a condizione che la casella di posta PEC del destinatario sia configurata in modo da poter ricevere messaggi di posta ordinaria;

PEO: il canale di comunicazione funziona senza garanzie per il mittente che il messaggio sia stato effettivamente recapitato;

CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): il canale di comunicazione NON funziona poiché le caselle CEC PAC sono a circuito chiuso, dedicate alle relazioni con la Pubblica Amministrazione che le ha rilasciate all'utenza.

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La prima registrazione con CRS/CNS prevede 3 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» cliccare su «Entra con CNS»
2. Autenticarsi con CNS (è necessario aver installato il Software CRS, aver inserito la Smartcard nel lettore e conoscere il relativo codice PIN)
3. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA.

6.1. Registrazione a SINTEL

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al [portale di ARIA S.p.A.](#), nell'apposita sezione "Registrazione".

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso a mezzo della quale verrà identificato da Sintel.

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell'Art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

L'operatore economico ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno di Sintel all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno di Sintel si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

6.2. Documento riepilogativo dei dati della registrazione

Al termine del processo di registrazione, l'operatore economico deve firmare digitalmente il documento riepilogativo dei dati della registrazione (in formato .pdf).

È necessario cliccare su “Scarica .pdf”, selezionare il percorso di salvataggio senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando “salva con nome” o “salva una copia”; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato, il file deve essere nuovamente caricato (upload) nel modulo di registrazione.

6.3. Registrazione a SINTEL per Liberi Professionisti

La registrazione ai servizi ARIA S.p.A. è possibile per tutti gli operatori economici, compresi i liberi professionisti operanti nell'ambito delle professioni regolamentate e non regolamentate, gli studi associati e altre società di professionisti.

Per queste tipologie di operatori economici, nel form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA non è richiesto obbligatoriamente l'inserimento della partita IVA.

6.4. Registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata

- a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: consorzio stabile, rete di imprese, è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARIA S.p.A., selezionando attraverso il menu a tendina “Tipo di società” la voce appropriata.
- b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio costituendo o altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere all'interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara d'interesse, prima di avviare il percorso guidato “Invia offerta”, è necessario utilizzare l'apposita funzionalità “Partecipazione in forma aggregata”, disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all'invio dell'offerta, selezionando la forma di partecipazione.

6.5. Registrazione a SINTEL per gli Operatori Economici stranieri

La partecipazione alle procedure gestite attraverso la piattaforma Sintel è possibile anche per tutti i fornitori stranieri, sia che essi abbiano una sede operativa in Italia o meno. Il requisito è quello di munirsi di firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati

per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale). La firma digitale dovrà inoltre essere conforme a quanto esplicitato nel paragrafo 7.1 - FIRMA DIGITALE del presente documento.

Il form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA è disponibile in lingua inglese. Per approfondimenti circa le particolarità di questo tipo di registrazione, è possibile contattare il call center al numero +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana).

7. Forma e sottoscrizione dei documenti

Ogni documento relativo ad una procedura di gara Sintel deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dall'operatore economico nell'ambito della presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico con la firma digitale, nonché marcato temporalmente (se previsto dalla documentazione di gara).

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell'operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale e marcata temporalmente. Per l'elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni sulla firma digitale, la marca temporale e la Posta Elettronica Certificata si può fare riferimento al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale www.agid.gov.it.

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla procedura.

Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

7.1. Firma digitale

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m).

Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file.

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità "parallela" e in modalità "nidificata".

Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non è valida la Firma Elettronica (firma "debole").

7.2. Marcatura temporale

La Marcatura Temporale è il risultato della procedura con cui si attribuisce ad uno o più documenti informatici un riferimento temporale opponibile ai terzi. Tale riferimento è richiesto dal legislatore (articoli 20 e 21 D.Lgs n. 82/2005 e articolo 37 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici"), al fine di garantire la validità della firma digitale nel tempo e la conseguente opponibilità a terzi della medesima, a tutela dell'operatore economico.

È possibile marcare temporalmente i documenti utilizzando un kit per la firma digitale. I software di firma forniti, sia per la smart card che per il token usb, permettono di apporre firme digitali e marche temporali (che devono essere acquistate da una Certification Authority), anche attraverso un'unica operazione.

Sintel gestisce esclusivamente marcature temporali di tipo "attached": il documento originario oggetto di marcatura temporale e la marca temporale devono quindi risiedere all'interno di un unico file, aggiungendo al nome del file firmato digitalmente l'estensione *.tsd.

Infine, si evidenzia che il Gestore del sistema, al fine di garantire opponibilità ai terzi della traccia delle operazioni svolte e dei file presenti in piattaforma provvede ad apporre firma digitale e marcatura temporale a tutti i log di Sintel.

ATTENZIONE: Se non richiesta obbligatoriamente dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, per gli operatori economici è comunque possibile decidere di apporre la marcatura temporale sui documenti componenti la propria offerta, in questo caso la marcatura temporale costituisce ulteriore garanzia di opponibilità ai terzi dei documenti digitali, in qualsiasi momento successivo alla produzione degli stessi.

8. Comunicazioni della Procedura

Salvo diversamente indicato nella documentazione di gara, tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso l'apposita funzionalità di Sintel denominata "Comunicazioni procedura", disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara.

L'operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

A tale fine, l'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti

pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione.

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log).

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all'impresa mandataria.

9. Predisposizione ed invio dell'offerta

La predisposizione e l'invio dell'offerta avviene esclusivamente mediante l'apposita funzionalità "Invia" disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta (percorso guidato "Invia Offerta").

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio dell'offerta.

E' possibile per l'operatore economico sottomettere una nuova offerta (entro i termini per la presentazione delle offerte), tale nuova offerta annulla e sostituisce la precedente, che entra nello stato "sostituita" e non potrà essere quindi più consultata.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte correttamente inviate non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della stazione appaltante.

Tutta la documentazione allegata e le informazioni inserite in Sintel componenti l'offerta inviata dall'operatore economico sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.

Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa. In caso di RTI o Consorzio Ordinario l'offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dall'Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei subappaltatori (se concesso il subappalto).

ATTENZIONE: Si ricorda che la sessione di operatività della piattaforma Sintel consente un periodo di inattività pari al massimo a due ore consecutive. Pertanto se la sessione dovesse scadere senza che l'offerta sia stata inviata o salvata, le informazioni inserite nel percorso "Invia offerta" andranno perdute e dovranno dunque essere prodotte nuovamente in una successiva sessione in Sintel (ivi incluso il "documento d'offerta" di cui al successivo paragrafo 0). È sempre possibile completare un'offerta in un momento successivo rispetto a quando si è iniziata la compilazione, in questo caso è necessario utilizzare la funzionalità "Salva".

9.1. Documento d'offerta

Al quarto step del percorso guidato "Invio offerta", l'operatore economico deve firmare digitalmente il "Documento d'offerta" (in formato .pdf).

Il documento d'offerta rappresenta un elemento essenziale dell'offerta, in quanto è l'unico documento in cui vengono sottoscritte tutte le dichiarazioni rese "a video", i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori dell'offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d'offerta l'operatore economico assume la paternità dell'offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell'integrità e leggibilità di tutti gli elementi della stessa.

È necessario cliccare su "Scarica .pdf", selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando "salva con nome" o "salva una copia"; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato (vedi par. 7.1), il file deve essere nuovamente caricato (upload) in piattaforma.

ATTENZIONE: Si precisa che qualora un operatore economico voglia completare l'invio dell'offerta in un momento successivo rispetto all'avvio del percorso guidato deve necessariamente utilizzare la funzionalità "SALVA" per memorizzare i dati dell'offerta. Si precisa inoltre che cliccando una qualsiasi funzionalità "esterna" rispetto al percorso guidato "Invia Offerta", oppure chiudendo il browser internet senza effettuare il salvataggio, tutti i dati non saranno memorizzati e sarà quindi necessario procedere all'invio di una nuova offerta, ivi inclusa la generazione di un nuovo "DOCUMENTO D'OFFERTA".

9.2. Dimensioni massime dei file caricati (UpLoad)

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

9.3. Hash

Si definisce hash una funzione matematica capace di produrre una stringa (sequenza di caratteri) di lunghezza fissa partendo da qualunque file o testo. Ogni modifica del file o del testo produrrà una diversa stringa in uscita, cui si assegnerà un nuovo codice hash completamente differente dal precedente.

Esempi di algoritmo di hash sono l'MD5 o lo SHA. Sintel calcolerà il codice hash usando algoritmo MD5 codificato in Base64 e lo assegnerà in modo univoco all'ultimo file caricato dai concorrenti in ogni campo del percorso guidato "Invia Offerta".



I concorrenti potranno verificare i codici hash dei file caricati, consultando il documento d'offerta generato al quarto step del percorso guidato "Invia Offerta" che dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale come descritto nel precedente paragrafo 0

Documento d'offerta e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale firma rappresenta un'ulteriore comprova della correttezza ed autenticità dei file allegati.

Grazie al confronto dei codici hash sarà, ad esempio possibile, verificare che i file scaricati dalla stazione appaltante in fase di valutazione delle offerte ricevute, corrispondano esattamente a quelli inseriti in Sintel dall'operatore economico.

10. Contatti

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti:

	<p>EMAIL:</p> <p>supportoacquistipa@ariaspa.it</p> <p>per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive</p>
	<p>NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)</p> <p>I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi</p>

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA REGIONE LIGURIA E L'OPERATORE ECONOMICO CHE PARTECIPA ALLA GARA

VISTI

- L'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Il Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020-2022 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 24/01/2020 e parzialmente modificato con Delibera della Giunta Regionale n. 279 del 03/04/2020;
- L'art. 42, comma II, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che determina quali situazioni costituiscono conflitto di interesse;
- Il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;

PATTO DI INTEGRITA'

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e va applicato a tutte le procedure di gara d'appalto ovvero di scelta del contraente salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico, in qualità di stazione unica appaltante o soggetto aggregatore, in relazione ad adesione a contratti centralizzati oppure a convenzioni quadro, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione, dal soggetto autorizzato e rappresentante legalmente l'operatore economico, deve essere unito alla documentazione amministrativa relativa alla gara d'appalto, oppure nel caso di affidamenti derivanti da affidamenti diretti o ad affidamenti effettuati con gara informale, unitamente all'offerta per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Patto di integrità ed i rispettivi obblighi costituiranno parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Stazione appaltante a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L'operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Stazione appaltante, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto o di distorcerne o turbarne il corretto svolgimento ed esecuzione.

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione appaltante e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- Si impegna a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, previsti dal codice comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria;
- Si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- Assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- Si impegna a segnalare in forma scritta e circostanziata qualsiasi forma di turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto o alla successiva esecuzione del contratto;
- Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- Si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie, così come definite dall’art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha variato l’elenco delle attività sensibili previste dall’art. 1, comma 53, della legge 190 del 2012 così come segue:

1. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
2. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
3. Noli a freddo di macchinari;
4. Fornitura di ferro lavorato;
5. Noli a caldo;
6. Autotrasporto per conto di terzi;
7. Guardiania dei cantieri;
8. Servizi funerari e cimiteriali;
9. Ristorazione, gestione delle mense e catering;
10. Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

Il sottoscritto partecipante alla procedura di scelta del contraente in argomento prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- Esclusione dalla procedura di cui trattasi;
- Decadenza dall’aggiudicazione ed incameramento della relativa cauzione definitiva;
- Esclusione del concorrente dalle gare indette da Regione Liguria fino ad un massimo di tre anni;

Art. 3. Obblighi della Stazione appaltante

La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti

negoziali” del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria.

In particolare la Stazione appaltante assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

La Stazione appaltante è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- L'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, prestata a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase antecedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- La revoca dell'aggiudicazione, anche efficace, e l'escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma antecedente alla stipula del contratto d'appalto;
- La risoluzione contrattuale e l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto costituisce causa legittima di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici e di concessioni da parte della Stazione appaltante fino ad un massimo di tre anni.

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Art. 6. Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata al Foro di Genova.

Regione Liguria
Firmato digitalmente

L'operatore economico
Firmato digitalmente

Allegato numero 9

LOTTO	DESCRIZIONE	SUB	ASL2	GALLIERA	GASLINI	SAN MARTINO	TOTALI 12 MESI	FABBISOGNI 48 MESI - BASE ASTA -	PREZZO UNITARIO	IMPORTO 12 MESI	IMPORTO 48 MESI - BASE ASTA -	IMPORTO 60 MESI	IMPORTO 60 MESI + 20%	CAUZIONE PROVVISORIA	CODICE CIG	IMPORTO CIG (ANAC)
1	Sistemi non riassorbibili di fissaggio di volet cranici e per laminotomie		160	50	5	200	415	1660	442,20 €	183.513,00 €	734.052,00 €	917.565,00 €	1.101.078,00 €	7.340,52 €	90219035E0	140,00 €
2	Sistemi riassorbibili di fissaggio di volet cranici per craniotomie e fratture complesse cranio faciali		2	5	25	25	57	228	130,80 €	7.455,60 €	29.822,40 €	37.278,00 €	44.733,60 €	298,22 €	9021948B01	- €
3	Volets ricostruttivi cranici custom-made		8	0	5	10	23	92	5.454,13 €	125.444,99 €	501.779,96 €	627.224,95 €	752.669,94 €	5.017,80 €	9021963763	70,00 €
4	Materiale per cranioplastica		30	0	2	30	62	248	99,71 €	6.182,02 €	24.728,08 €	30.910,10 €	37.092,12 €	247,28 €	9021979498	- €
5	Sostituto durale a rigenerazione parziale		80	10	10	10	110	440	94,00 €	10.340,00 €	41.360,00 €	51.700,00 €	62.040,00 €	413,60 €	902205427D	- €
6	Sostituto durale a rigenerazione e riassorbimento completo		120	50	55	140	365	1460	260,00 €	94.900,00 €	379.600,00 €	474.500,00 €	569.400,00 €	3.796,00 €	9022070FAD	70,00 €
7	Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione programmabile con sistema antisifone		2	5	6	30	43	172	866,25 €	37.248,75 €	148.995,00 €	186.243,75 €	223.492,50 €	1.489,95 €	9022088E88	20,00 €
8	Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione programmabile senza sistema antisifone		30	0	25	15	70	280	1.020,50 €	71.435,00 €	285.740,00 €	357.175,00 €	428.610,00 €	2.857,40 €	9022174583	35,00 €
9	Sistema di derivazione liquorale lombo-peritoneale		5	0	2	5	12	48	1.206,00 €	14.472,00 €	57.888,00 €	72.360,00 €	86.832,00 €	578,88 €	9022203D6F	- €
10	Sistema di derivazione liquorale ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a flusso variabile		2	0	20	10	32	128	1.462,80 €	46.809,60 €	187.238,40 €	234.048,00 €	280.857,60 €	1.872,38 €	902225150E	20,00 €
11	Sistema di derivazione ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale a pressione prestabilita		2	0	25	5	32	128	1.089,00 €	34.848,00 €	139.392,00 €	174.240,00 €	209.088,00 €	1.393,92 €	9022266170	20,00 €
12	Catetere ventricolare		60	5	0	30	95	380	62,00 €	5.890,00 €	23.560,00 €	29.450,00 €	35.340,00 €	235,60 €	9022280CFA	- €
13	Catetere ventricolare per liquor ematico o comunque più denso		50	20	0	35	105	420	95,15 €	9.990,75 €	39.963,00 €	49.953,75 €	59.944,50 €	399,63 €	90222872C4	- €
14	Catetere ventricolare antimicrobico		20	5	5	25	55	220	185,00 €	10.175,00 €	40.700,00 €	50.875,00 €	61.050,00 €	407,00 €	9022331712	- €
15	Catetere spinale di drenaggio liquorale		25	50	5	10	90	360	58,00 €	5.220,00 €	20.880,00 €	26.100,00 €	31.320,00 €	208,80 €	902234851A	- €
16	Cateteri Pediatrici	Cateteri ventricolari pediatrici	0	0	80	0	80	320	100,80 €	18.144,00 €	72.576,00 €	90.720,00 €	108.864,00 €	725,76 €	9022396CB4	- €
		Cateteri distali pediatrici	0	0	100	0	100	400	100,80 €							
17	Sistema di registrazione/monitoraggio PIC	A) Apparecchiatura rilevazione pressione intracranica	4	10	2	10	26	104	comodato uso	46.728,00 €	186.912,00 €	233.640,00 €	280.368,00 €	1.869,12 €	9022411916	20,00 €
			40	10	10	0	60	240	696,00 €							
		B) Cateteri di rilevazione														
		Kit materiale di consumo	60	10	10	100	180	720	27,60 €							

REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Oggetto: GARA “MATERIALI PER NEUROCHIRURGIA” – RISPOSTE AI
QUESITI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE.

D 1.1

Il capitolato prevede nei lotti 12-13-14-15 cateteri ventricolari e spinali che devono essere utilizzati in combinazione ad un sistema di drenaggio liquorale esterno . Notiamo che in nessun lotto è previsto una descrizione che riporti a tale sistema.

R. Il sistema di raccolta costituito da burette e sacca di raccolta è stato aggiudicato in recente gara (insieme ai trapani) , in quanto nella prima gara andò deserto per errore nel prezzo base. E' evidente che le ditte che si aggiudicheranno in accordo quadro i lotti dovranno garantire la completa compatibilità con i sistemi di raccolta già aggiudicati. **QUESTO DEVE ESSERE SPECIFICATO NEL CAPITOLATO TECNICO PER I LOTTI IN QUESTIONE A SCANSO DI OGNI EQUIVOCO.**
http://www.acquistiliguria.it/index.php?option=com_bandiegare&view=bandiegare&Itemid=53&Itemid=53&id_gara=271

D 1.2

Per quanto concerne i parametri di valutazione del lotto 3 viene attribuito un punteggio pari a 20 nel caso l'azienda abbia la possibilità di quotare materiali diversi. In questo modo si crea la condizione di avvantaggiare la sola azienda che commercializza protesi custom made con diversi materiali, discriminando, di fatto, le aziende che invece commercializzano un solo tipo di materiale.

R. Si è deciso di non specificare un materiale specifico per le protesi craniche custom made. **E' EVIDENTE CHE LE DITTE CHE AVESSERO LA POSSIBILITÀ DI OFFRIRE PROTESI IN MATERIALI DIVERSI DOVRANNO FORNIRLE AL MEDESIMO PREZZO E ALLE MEDESIME CONDIZIONI DI QUELLE PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICA.** Tale punteggio e la modalità di attribuzione era già presente nella precedente gara.

D 2.1

Lotti 1 e 2: chiediamo se possibile di distinguere, creando dei lotti aggiuntivi, il set sterile dal set non sterile poiché i prezzi, le modalità d'utilizzo, i quantitativi e le modalità di conservazione sono sostanzialmente diversi. Inoltre chiediamo di contemplare all'interno del kit sterile anche la possibilità di fornire un cacciavite monouso self holding in luogo del cacciavite pluriuso.

R. Il lotto 1 richiede un set per il fissaggio dei volet cranici fornito in modo sterile (sotto i), e un set di placche ristellizzabili per ricostruzioni laminotomiche e craniofaciali ristellizzabili; il lotto 2 deve fornire matreile in confezione sterile monouso. Non riteniamo necessario aggiungere lotti a quanto già precedentemente formulato, anche in analogia con la precedente gara.

Nulla in contrario alla fornitura nel set sterile di un cacciavite self-holding monouso laddove esistente, che ovviamente dovrà essere prezzo nell'offerta economica del kit sterile

D 2.2

Lotto 3: suggeriamo di aggiungere ulteriori lotti specificanti il materiale con cui si desidera venga fornita la protesi per cranioplastica custom-made, ad esempio un lotto in PMMA, un lotto per idrossiapatite, ecc. Questo perché i differenti materiali hanno costi sensibilmente diversi e non sempre l'uso di un materiale può essere sostituito con un altro (problemi costruttivi, età del paziente, ecc.). Se possibile indicare anche le misure standard ovvero: small, medium, large (entro i 140 cmq). Misure di grandezza superiore sono rare e prevedono generalmente un prezzo ad hoc.

R. No, la richiesta del lotto resta la stessa. La gara è in accordo quadro. Se per esigenze cliniche specifiche e documentate, si dovesse **eccezionalmente** impiantare una protesi in materiale non contemplato tra gli aggiudicatari, questa potrà essere acquisita **eccezionalmente** con richiesta motivata e specifica dall'utilizzatore, fattispecie del resto prevista dalla normativa vigente.

D 2.3

Lotto 5: chiediamo cosa si intende per rigenerazione parziale, in quanto risulta che tutti i prodotti in collagene di origine animale siano totalmente riassorbibili con diversi tempi a seconda della tipologia. Può trattarsi di un refuso? Eventualmente suggeriamo l'eliminazione del termine "rigenerazione parziale".

R. No, non è un refuso, in quanto tutti i sostituti durali in collagene di origine animale a nostra conoscenza vengono colonizzati ma non completamente riassorbiti e sostituiti dalla migrazione cellulare delle cellule durali nello scaffold collagenico.

D 2.4

Lotti 5 e 6: suggeriamo di eliminare la parte in cui si chiede la documentazione circa i trattamenti eseguiti per inattivazione di possibili agenti patogeni (virali, batterici, fungini, in particolare HIV, PRIONI, CJD, BGA, BSE), in quanto per legge e quindi per addivenire alla certificazione CE e per l'ottenimento del certificato di conformità, tutti i prodotti in collagene per uso chirurgico devono necessariamente avere tali requisiti. L'eliminazione di tale requisito risparmierebbe alle aziende l'invio di una consistente quantità di documentazione che peraltro fa parte del know-how (talvolta tutelato da brevetto) di ciascuna azienda.

R. Si concorda con tale richiesta

D 2.5

Sempre per i lotti 5 e 6, al fine di offrire maggiori possibilità di scelta per il chirurgo, suggeriamo alla vostra azienda di prevedere 3 tipologie di sostituti durali:

- suturabili,
- posizionabili senza sutura,
- contemporaneamente suturabili e posizionabili senza sutura.

R. No, riteniamo di mantenere l'attuale richiesta. La suturabilità (che non significa assoluta necessità che venga suturato, ma che presenti tale possibilità, certificata) è per noi condizione imprescindibile.

D 3.1

Lotto 1 - Sistemi non riassorbibili di fissaggio di volet cranici e per laminotomie

Tra le caratteristiche di minima viene richiesta la fornitura, nel kit standard, di un *"giravite con meccanismo diself-holding"*. Trattandosi di strumento poliuso da fornire unitamente a materiale monouso, questo/i sono da considerarsi come accessori da fornirsi in comodato d'uso in sede di dotazione iniziale?

R. Sì, in numero specificato sulla base delle esigenze dei diversi reparti utilizzatori.

D 3.2

Lotto 2 - Sistemi riassorbibili di fissaggio di volet cranici per craniotomie e fratture complesse cranio Facciali

Tra le caratteristiche di minima si indica *"il materiale deve essere magneto-compatibile almeno fino a 3 Tesla"*. Si chiede di precisare se trattasi di refuso in quanto il materiale fornito (polimero), come da definizione, viene col tempo riassorbito ed eliminato dall'organismo e non contiene elementi metallici.

R: è importante che sia possibile eseguire gli esami in RM fin dall'impianto e non solo dopo che i prodotti siano riassorbiti. Se il materiale "polimero" è per definizione privo di elementi metallici, possiamo allora modificare la caratteristica in: "il materiale impiantato non deve creare artefatti o interferenze alcuna agli esami TC e/o RM fin dall'impianto"

D 3.3

Lotto 3 - Volets ricostruttivi cranici custom-made

1) Tra le caratteristiche di minima si indica che *"devono essere forniti in numero di due pezzi (back-up) pronti per l'uso"*.

I Volets ricostruttivi cranici custom-made da noi commercializzati sono realizzati con un materiale termoplastico semicristallino (PEEK) che garantisce durabilità, resistenza e gestione semplificata dei dispositivi stessi.

I Volets realizzati possono resistere a più di 1500 cicli di sterilizzazione in autoclave con vapore a 134° C.

Pertanto si richiede cortesemente di modificare tale caratteristica di minima inserendo la possibilità di offrire Volets ricostruttivi cranici custom-made in unico pezzo potendo gli stessi essere sterilizzati innumerevoli volte come suindicato senza nessuna compromissione strutturale dei Volets medesimi.

R. Non si ritiene di modificare tale caratteristica richiesta, del resto già presente nel precedente capitolato di gara, che è basata su di un criterio di prudenza clinica, in quanto, se per qualsiasi ragione (contaminazione involontaria, o ad esempio rottura) una copia di back up è prontamente disponibile e non va prolungato il tempo operatorio nell'attesa della risterilizzazione

D 3.4

2) Nei parametri di valutazione vengono attribuiti 10 punti (sub peso Q5) a Prodotto fornito già sterilizzato (SI/NO). Si chiede cortesemente la rivisitazione di questo parametro alla luce di quanto indicato al punto precedente (possibilità di sterilizzare il volet innumerevoli volte)

R. Non si ritiene di modificare tale dato. Se il prodotto viene fornito già sterilizzato (insieme alla sua copia di back-up), rappresenta un vantaggio per le aziende. **Si trova ragionevole tra i parametri di valutazione del lotto 3 sostituire il parametro " Facilità e rapidità d'uso" con "Risterilizzabilità", col medesimo punteggio (10) e con criterio di giudizio SI/NO, fatta salva comunque la fornitura di contemporanea copia di back-up (vedi sopra)**

D 4 - Lotto n.17 Sistemi di registrazione/monitoraggio pressione intracranica

4.1

Voce A apparecchiature di misurazione:

1. Tra i criteri si elenca sistema di trasporto con il paziente. Cosa si intende? La praticità di gestione delle apparecchiature durante il trasporto del paziente oppure la necessità di aver un sistema di trasporto dedicato alle stesse?

Le apparecchiature proposte sono di dimensioni compatte ma non prevedono un sistema di trasporto dedicato.

R. Si intende la praticità di gestione delle apparecchiature durante il trasporto del paziente.

2. Altra voce presente tra i parametri di valutazione è la possibilità di rilevazione telemetrica? Cosa si intende?

Tra i prodotti della gamma **** è presente il catetere telemetrico per la sola misurazione della PIC e prevede un sistema di misurazione ad esso dedicato, potrebbe aver senso prevedere un lotto separato per questa soluzione tecnica di monitoraggio

R. No, resta un parametro che viene premiato, se presente, nel punteggio/qualità. Se tale catetere è presente nel catalogo della ditta, verrà offerto con la medesima scontistica.

4.2

-Voce B cateteri:

1.Nei parametri di valutazione è indicata la possibilità di acquisire parametri come la pO2 tissutale e la temperatura ma nella descrizione del capitolato si menziona solo il monitoraggio della PIC. I cateteri quindi devono essere in grado di rilevare tutti i parametri o solo la PIC?

La gamma dei cateteri *****, al pari di altri Fornitori, prevede sia cateteri dedicati alla sola PIC che il monitoraggio degli altri parametri anche in unica soluzione tecnica, per questa ragione suggeriamo di prevedere la predisposizione di più lotti al fine di soddisfare tutte le esigenze.

R. No, la gara si intende per la sola misurazione della PIC. Se però una ditta ha un sistema che presenta un catetere che ha la possibilità di coresregistrare anche la saturazione parziale di ossigeno e la temperatura, se lo si ritiene può essere presentato e verrà premiato nel punteggio qualità

4.3

Voce C kit materiale di consumo

1.Nella descrizione tecnica del prodotto si menziona set di posizionamento a letto del paziente; cosa si intende?

I cateteri sono forniti con kit di fissaggio come previsto da capitolato ma non hanno un sistema di posizionamento al letto.

R. si intende che non necessitano di posizionamento in sala operatoria

D 5.1

Relativamente al lotto 7 sub criterio 1 (Disponibilità di sistema antigravitazionale con pressioni programmate - 20 punti assegnati) e 2 (Resistenza a modifica involontaria della taratura in campo magnetico fino a 3 Tesla - 20 punti assegnati), si fa presente che per quelle che sono le nostre conoscenze del mercato attuale in riferimento all'oggetto posto in gara nel lotto, queste due caratteristiche tecniche vanno ad individuare un prodotto specifico andando a limitare fortemente la potenziale concorsualità del lotto stesso. A questo si aggiunga che il meccanismo perentorio SI/NO previsto, andrebbe ad attribuire un totale di 40 punti qualità su 70 totali stabiliti alla sola azienda in grado di soddisfare questi due sub-criteri. Alla luce di quanto sopra citato si chiede di voler prendere in considerazione un criterio di attribuzione che preveda una valutazione empirica, come per altro già contemplata per altri sub criteri.

R.

D 5.2

Relativamente al lotto 17 sub criterio 3 (possibilità di rilevazione del parametro CPP - Pressione di perfusione cerebrale -2,5 punti assegnati), 4 (possibilità di memorizzazione del valore di PIC e/o CPP -pressione di perfusione cerebrale - 2,5 punti assegnati), 9 (possibilità di rilevazione telemetrica - 6 punti assegnati) e 19 (possibilità di trasmissione telemetrica del dato - 2 punti assegnati), si fa presente che per quelle che sono le nostre conoscenze del mercato attuale in riferimento all'oggetto posto in gara nel lotto, queste quattro caratteristiche tecniche vanno ad individuare un prodotto specifico andando a limitare fortemente la potenziale concorsualità del lotto stesso. A questo si aggiunga che il meccanismo perentorio SI/NO previsto, andrebbe ad attribuire complessivamente un totale di 13 punti qualità su 70 totali stabiliti alla sola azienda in grado di soddisfare questi quattro sub-criteri. Alla luce di quanto sopra citato, si chiede alla stazione appaltante di voler ricomprendere i 13 punti di cui sopra in un criterio più generico “Caratteristiche innovative e migliorative del sistema offerto” con valutazione di tipo empirico, dando modo ad ogni azienda di portare all'attenzione degli utilizzatori ciò che rende il proprio sistema innovativo e lasciando così alla commissione giudicatrice la possibilità di determinare con l'assegnazione del punteggio quale caratteristica abbia la maggiore utilità per la pratica clinica.

R.

6.1

Chiede per quanto riguarda il lotto n. 3, di poter partecipare alla procedura con dispositivo custom made in unica copia in quanto fornito non sterile e risterilizzabile.

R. Il dispositivo custom made può essere fornito non sterile e risterilizzabile, ma NON in una sola copia (deve essere fornito con copia di back-up pronta all'uso).

D 7.1

Lotto 6: si chiede la possibilità di poter offrire un prodotto sia suturabile che onlay.

R. Non collide con quanto previsto in quanto il prodotto deve essere suturabile come condizione pena esclusione, ma se può essere utilizzato anche onlay a giudizio clinico, nulla osta

D 7.2

Lotto 14: si chiede la possibilità di poter offrire un prodotto equivalente in versione antisettica.

R. Quale differenza si intende in questa domanda tra antisettica e antimicrobica??

D 7.3

Lotto 17: la caratteristica indicata “possibilità di rilevazione e visualizzazione di altri parametri quali la temperatura del parenchima cerebrale e pO2 tissutale” è riconducibile ad un prodotto di un'unica azienda. Si chiede cortesemente una modifica a tale caratteristica.

R. Non essendo una condizione di esclusione, viene premiata se presente in sede di attribuzione punteggio/qualità)

D 8.1

Lotto 1

-i sistemi di placche e viti per neurochirurgia esistenti sul mercato si differenziano per spessore delle placche (i piu' utilizzati sono SP 0,3mm Thin ,SP 0,4mm Low profile e SP 0,6mm standard) e diametri/lunghezza delle viti (il diametro piu' utilizzato è sicuramente l' 1,5mm e la lunghezza puo' variare da 3 a 5 mm , anche se la vite piu' comunemente utilizzata è da 4mm di lunghezza)

R.

D 8.2

-In merito alla tracciabilita' del prodotto e' sempre piu' richiesto l'utilizzo DM sterili monopezzo che grazie alle etichette adesive interne al confezionamento ne garantiscono il tracciamento ,ormai obbligatorio, o di sistemi alternativi che abbiano il medesimo scopo (la richiesta del sub ii e' per materiale non sterile che una volta sterilizzato nella spasetta difficilmente puo' garantire il tracciamento del'impianto)

R.

8.3

Tutto cio' premesso crediamo sarebbe di supporto, per chi volesse partecipare alla futura gara , se voleste meglio dettagliare i requisiti tecnici minimi richiesti dei D.M. in elenco *****

R.

D 9.1

LOTTO 1

Nel sub ii) a nostro parere mancano le viti per fissazione placche e le viti da revisione.

Trattandosi di molteplici codici da offrire, si chiede di specificare come avverrà l'aggiudicazione per questo lotto.

R.

D 9.2

LOTTO 2

Trattandosi di fratture complesse possono essere necessari più volet cranici.

Si chiede conferma che l'aggiudicazione farà riferimento al costo del singolo volet.

R. Si, ci si riferisce al singolo volet.

D 9.3

LOTTO 6

Trattandosi di più codici con misure differenti si chiede di specificare il criterio di aggiudicazione.

R.

(R.9x) D 9.1 e 9.3: l'aggiudicazione dei lotti avverrà per quanto riguarda i criteri di qualità secondo i relativi argomenti da Capitolato, per quanto riguarda il prezzo sulla base del prezzo offerto per il Lotto complessivamente inteso (verrà inserito così su Sintel).

D 9.4

LOTTO 7

Si chiede la possibilità di offrire più codici con valori pressori differenziati sia per la configurazione pediatrica che adulta e il tutto raddoppiato trattandosi di doppia configurazione.

R.

R. Non mi è chiara la domanda!? A quali codici si riferiscono? Se vengono richieste valvole programmabili, perché servono più valori pressori differenziati? I valori pressori (che con tale termine io intendo la pressione di esercizio) dovrebbero essere modificabili e decisi dalla regolazione.

D 10.1

Relativamente al lotto n. 4 si chiede se è intenzione di questa Stazione Appaltante acquisire unicamente materiali di sintesi in kit da preparare in sede operatoria o sarà possibile, trattandosi di accordo quadro partecipare con cranioplastiche custom made con progettazione da tac paziente.

R. Si intende solo da preparare o comunque confezionare in sala operatoria

Identificativo atto:

2021-AM-8149

Area tematica:

Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luigi Moreno COSTA		-	20-12-2021 11:32
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi Moreno COSTA		-	20-12-2021 11:32
Approvazione legittimità	Maria Franca FLORIS		-	17-12-2021 12:34
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi Moreno COSTA		-	17-12-2021 11:45

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria